



Comune di
Faenza
provincia di Ravenna

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**Classificazione dell'intero
territorio comunale**

settembre 2008

Relazione illustrativa e normativa tecnica

Il sindaco:

Claudio Casadio

Dirigente sett. territorio:

arch. Ennio Nonni

Elaborazione:

ing. Franca Conti

(tecnico in acustica ambientale)

ing. Sara Sangiorgi

Ecoazioni

prof. arch. Massimo Bastiani

dott. Michele Bettarelli

dott. Alessio Lucaccioni



SOMMARIO

1. PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA	6
1.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
1.3 PROVVEDIMENTI NORMATIVI EMANATI.....	7
1.4 CONSIDERAZIONI.....	17
2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI FAENZA	20
2.1. INQUADRAMENTO METODOLOGICO.....	20
2.2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE	25
2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI	27
2.4. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV	29
2.5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE	35
3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	40
4. 4. NORMATIVA TECNICA	45
4.1. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN RAPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PRG	45
4.1.1. <i>Disciplina acustica dei Piani Urbanistici Attuativi</i>	47
4.1.2. <i>Tipologia degli interventi (ex art. 1 della DGR 673/04)</i>	49
4.1.3. <i>Documentazione tecnica (ex art.1 della DGR 673/04)</i>	52
4.1.4. <i>Valutazioni</i>	53
4.2. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	54
4.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE.....	55
4.4. DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	56
4.4.1. <i>Manifestazioni a carattere temporaneo</i>	56
4.4.2. <i>Cantieri edili, stradali o assimilabili</i>	58
4.4.3 <i>Attività agricole</i>	60
4.4.4. <i>Altre sorgenti di carattere temporaneo</i>	61
4.5. <i>Aggiornamenti</i>	63

1. PREMessa ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione.

La legge 447/95 affida ai **Comuni** un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi", cui sono associati i valori limite per l'esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d'impatto acustico dei nuovi insediamenti.

E' inoltre previsto in maniera esplicita l'allineamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici ai criteri di tutela dal rumore.

Pure se con un certo ritardo rispetto ad altri paesi d'Europa, oggi anche in Italia si possono annoverare interessanti esperienze nell'approccio al risanamento acustico maturate in numerose realtà locali.

Nel 1993 il Quinto Programma d'Azione per l'Ambiente della Comunità Europea affrontava per la prima volta il problema del rumore ambientale e stabiliva una serie di azioni da realizzare entro il 2000 al fine di limitare l'esposizione al rumore dei cittadini dell'Unione. Queste azioni sono rimaste in gran parte incompiute tanto da richiedere una revisione del quinto programma e la definizione di una politica comunitaria mirata alla riduzione dell'inquinamento da rumore al fine di perseguire gli obiettivi fissati.

In data 4 novembre 1996 è stato pubblicato il *Libro Verde della Commissione Europea "Politiche future in materia di inquinamento acustico"* che rappresenta un primo passo verso un programma di riduzione dell'inquinamento acustico, a seguito della revisione del Quinto Programma d'Azione per l'Ambiente (COM(95)647).

Un'indagine sull'ambiente del 1995, riportata nel Libro verde sopra citato, definisce il rumore come la quinta fonte di preoccupazione per l'ambiente locale dopo il traffico, l'inquinamento atmosferico, la salvaguardia del paesaggio, la gestione dei rifiuti, ma l'unica per la quale vi è stato un aumento di proteste da parte del pubblico dal 1992.

Altri studi stimano che il 20% circa della popolazione dell'Unione (80 milioni di persone circa) è esposto a rumori diurni continuati in ambiente esterno, dovuti principalmente al traffico, che superano il livello di 65 dBA, considerato come un limite di tollerabilità per gli individui; mentre altri 170 milioni (oltre il 40%) sono esposti a livelli di rumore compresi

tra 55 e 65 dBA, considerato quale valore di attenzione per cui si possono manifestare seri disturbi nel periodo diurno.

L'inquinamento acustico è stato inizialmente trascurato in ambito comunitario in quanto giudicato meno importante di altre problematiche ambientali quali l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti; inoltre, è stato sempre considerato un problema di natura prettamente locale, nei confronti del quale c'è una diversa sensibilità da regione a regione della Comunità in funzione della cultura, delle abitudini di vita, ecc. Un altro fattore che ha generalmente portato a sottovalutare questo problema è dovuto alla natura degli effetti dell'inquinamento da rumore, che sono poco evidenti, subdoli, non eclatanti, come invece accade per le conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale.

Il rumore, infatti, provoca disturbi del sonno che possono determinare malumore, stanchezza, mal di testa e ansia; può avere effetti extrauditivi quali stress fisiologico e, addirittura, reazioni cardiovascolari; causa sicuramente disturbi della comunicazione (per parlare tranquillamente negli ambienti abitativi non si dovrebbero superare livelli di 40-45 dBA, situazione difficile da riscontrare attualmente nei centri urbani a causa del traffico) e di carattere generale quali fastidio generalizzato e insofferenza.

Oggi i sondaggi confermano, appunto, che **il rumore è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città**; infatti, seppure la tendenza in ambito comunitario negli ultimi 15 anni mostri una diminuzione dei livelli di rumore più alti nelle zone a rischio maggiore, definite "zone nere", contestualmente si è verificato un ampliamento delle zone con livelli definiti di attenzione, chiamate "zone grigie", che ha comportato un aumento della popolazione esposta ed ha annullato le conseguenze benefiche del primo fenomeno. Diversi sono i motivi alla base dei due effetti:

→ nel primo caso, il fenomeno è conseguenza di:

- **norme di certificazione acustica più severe** che hanno riguardato i mezzi di trasporto (autoveicoli, aerei, ecc.) e i macchinari rumorosi;
- **interventi procedurali** quali, per esempio, limitazioni al traffico pesante nelle ore notturne, chiusura degli aeroporti durante la notte,
- **procedure** di decollo e atterraggio appositamente studiate, ecc.;
- **interventi tecnici specifici** che hanno migliorato, per esempio, il materiale rotabile, i mezzi di trasporto, ecc.;

→ il secondo effetto è, invece, dovuto a:

- **aumento generalizzato dei volumi di traffico**, per tutti i modi di trasporto;

- lo **sviluppo di aree suburbane** (il rumore da traffico investe aree sempre più ampie);
- **estensione del periodo di maggiore rumorosità** (prima legato soltanto alle ore diurne, adesso esteso a tutta la giornata con la distribuzione del trasporto merci sull'arco del giorno);
- **sviluppo di attività turistiche e ricreative** che hanno determinato nuove sorgenti di rumore e nuove zone inquinate.

Il Libro verde riporta anche delle considerazioni riguardo ai criteri per la valutazione dei **costi economici del rumore** ed indica, in particolare, la variazione del valore degli immobili (la svalutazione di edifici situati in zone acusticamente degradate), i costi degli interventi di risanamento acustico, i costi per la prevenzione dell'inquinamento, i costi indotti da cure mediche, la disponibilità a stanziare delle somme da parte degli individui per finanziarie studi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico. Quest'ultima voce è strettamente legata alla ricchezza del paese; nei paesi meno ricchi la gente non ritiene prioritario indirizzare risorse alla riduzione dell'inquinamento da rumore.

In assenza di una politica comune in Europa, i diversi Paesi, in tempi diversi in base alla sensibilità verso il problema, hanno prodotto norme nazionali di settore; di recente, anche in Italia sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica dell' inquinamento acustico e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.

Il 26 ottobre 1995 (G.U. del 30/10/1995, n. 254) è stata emanata la "**Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447** che detta i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento da rumore. La legge 447 rimanda a diversi decreti attuativi il completamento del panorama normativo di settore che, una volta definito, sostituirà appieno le precedenti numerose e frammentarie norme e atti giurisprudenziali.

Inoltre, in attuazione della suddetta legge, **le Regioni** hanno l'obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

Gli strumenti fondamentali che la legge individua per una sensibile politica di riduzione dell'inquinamento ambientale da rumore sono essenzialmente due;

1. la **zonizzazione acustica** (classificazione del territorio comunale in **6 classi** in base ai livelli di rumore);
2. il **piano di risanamento acustico comunale**.

1.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione in zone "acustiche" del territorio comunale è il primo passo, a livello locale, verso la tutela del territorio dall'inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica, già prevista dal DPCM 1/3/91 e ripresa dall'attuale predisposizione normativa (Legge quadro 447/95 e relativi decreti applicativi), consiste nella classificazione in 6 zone del territorio comunale: da aree particolarmente protette (classe 1) ad aree esclusivamente industriali (classe 6), attraverso aree residenziali, commerciali, ad intensa attività umana, ecc.; ad ognuna di queste classi corrispondono dei limiti di rumore, diurno e notturno.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, trattandosi di uno strumento che permette di disciplinarne l'uso e di controllare le modalità di sviluppo delle attività in esso inserite; come tale quindi deve essere inquadrato nelle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio.

La zonizzazione acustica permette di limitare, ed in alcuni casi di prevenire, il deterioramento del territorio dal punto di vista dell'inquinamento acustico, come pure di tutelare zone particolarmente sensibili.

Poiché la zonizzazione rappresenta uno degli strumenti di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, esso deve necessariamente essere coordinato con il PRG, ad oggi strumento principe nella pianificazione dello sviluppo territoriale. Pertanto, dall'entrata in vigore di tale obbligo, è indispensabile che i Comuni rendano la zonizzazione come parte integrante e fondamentale del PRG e di qualunque variante ad esso apportata. Inoltre, questi strumenti, devono essere coordinati con altri atti di regolamentazione del territorio come, per esempio, i Piani Urbani del Traffico (P.U.T.) e, laddove previsto, con il Piano dell'Energia.

1.2 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Gli interventi di risanamento acustico rappresentano il passo immediatamente successivo verso la riduzione dei livelli di inquinamento da rumore nel territorio. Essi sono conseguenti alla zonizzazione del territorio: il non rispetto dei limiti di zona comporta la necessità di definire interventi di mitigazione che nel loro complesso costituiscono il "piano di risanamento acustico".

Un piano di risanamento comprenderà provvedimenti di varia natura:

- amministrativi (proposte ed indirizzi in sede di pianificazione territoriale),
- normativi e regolamentari (varianti al PRG, regolamenti comunali di diverso tipo),

- interventi concreti di tipo tecnico (installazione di barriere, interventi sugli edifici, ecc.).

Per la complessità e la particolare rilevanza che il progetto "Piano di risanamento acustico" riveste, appare anche in questo caso indispensabile l'integrazione ed il coordinamento con tutti gli altri strumenti di gestione del territorio (PRG e Varianti, Piani Particolareggiati, P.U.T., ecc.). Inoltre, la definizione di un programma di bonifica acustica del territorio, implica anche l'integrazione delle attività dell'Amministrazione locale con quelle di altri soggetti cui competono obblighi di risanamento: Enti gestori o proprietari di ferrovie, strade e autostrade, l'industria.

Affinché i Comuni procedano alla zonizzazione ed al risanamento è indispensabile che le Regioni emanino le relative leggi regionali in quanto la legge quadro 447/95, all'art.4, stabilisce che le Regioni devono provvedere con legge, tra l'altro, alla definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni, nonché delle procedure e criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico.

L'approccio italiano alla risoluzione del problema "inquinamento acustico" si basa, quindi, sulle seguenti linee principali:

1. una spinta verso una pianificazione territoriale e urbanistica che tenga in debito conto anche il clima acustico delle aree urbane;
2. una normativa completa che tende a regolamentare qualsiasi attività rumorosa.

Si è parlato brevemente del punto 1, appare indispensabile presentare una panoramica in merito al punto 2.

1.3 PROVVEDIMENTI NORMATIVI EMANATI

La Legge Quadro n. 447/95 definisce quali competenze dello **stato**:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati
- l'adozione piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;

- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti - intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;
 - determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
 - determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
 - determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa. Fortunatamente, anche se con un po' di ritardo rispetto alle scadenze previste, questo processo è ormai ben avviato e prossimo alla conclusione.

Di seguito sono elencati alcuni dei decreti già emanati:

D.P.C.M. del 14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il decreto determina i valori limite di emissione, immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuare la classificazione. Il decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1/3/91, infatti, oltre ai limiti di zona (limiti di immissione), definisce anche:

- **i valori di attenzione** (superati i quali diventa obbligatorio il piano di risanamento comunale),
- **i valori di qualità**, cioè i limiti di zona cui si deve tendere con l'adozione del piano di risanamento,

- **i valori di emissione** che ogni singola sorgente deve rispettare e il superamento dei quali comporta l'obbligo di attuare i provvedimenti di bonifica acustica.

Le definizioni di tali valori sono riportate all'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Essi sono pari ai valori di immissione diminuiti di 5dB;
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, dove i valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Classe (*)	Valori di immissione		Valori di qualità		Valori di attenzione riferiti ad 1 ora		Valori di attenzione relativi al periodo	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	50	40	47	37	60	45	50	40
II	55	45	52	42	65	50	55	45
III	60	50	57	47	70	55	60	50
IV	65	55	62	52	75	60	65	55
V	70	60	67	57	80	65	70	60
VI	70	70	70	70	80	75	70	70

(*)La descrizione delle classi è quella già riportata dal D.P.C.M. 1/3/91: la I è riferita alle zone di tutela (scuole, ospedali, ecc.); la II alle aree residenziali; la III alle aree di tipo misto; la IV a quelle definite come "ad intensa attività umana"; la V è per le zone a prevalente destinazione industriale; la VI per le aree esclusivamente industriali.

Lo stesso decreto del 1997 specifica tuttavia, all'art.5, che *"...i valori limite assoluti di immissione ed emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi."* e che pertanto i valori di cui sopra non sono applicabili all'interno delle fasce di pertinenza di strade e ferrovie in relazione al rumore prodotto da tali sorgenti.

Specifica inoltre (art. 3 comma 2), ribadendo come i limiti assoluti di immissione non siano applicabili all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, che le stesse sorgenti stradali e ferroviarie concorrono, esternamente a tali fasce, al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB durante il giorno e a 3 dB durante la notte il valore limite differenziale, cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). Questo valore non si applica, comunque, in tutti quei casi in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore, durante il giorno, a 50 dBA e durante la notte a 40 dBA e quello a finestre chiuse sia inferiore, per il giorno, a 35 dBA e, per la notte, a 25dBA.

Il limite differenziale non si applica, inoltre, alle "aree esclusivamente industriali" nonché per la rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

D.P.C.M. del 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997

Il decreto classifica gli ambienti abitativi in **7 categorie** e stabilisce per ognuna di esse i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti (partizioni orizzontali e verticali: pareti esterne, interne, solai, ecc.) e degli impianti tecnologici. Tra questi ultimi vi sono quelli a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) e quelli a funzionamento continuo (riscaldamento, condizionamento, aerazione).

Nell'allegato A, che è parte integrante del decreto, sono definite le grandezze cui fare riferimento per la sua applicazione. I limiti imposti per i parametri che caratterizzano la qualità acustica di un edificio, indicati nell'allegato A, sono decisamente restrittivi e dimostrano la volontà di perseguire un salto di qualità nella lotta contro il rumore che coinvolge anche i progettisti e i costruttori del settore dell'edilizia.

Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 dell' 1 aprile 1998

Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della legge quadro sull'inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica; obbliga gli strumenti alla certificazione di taratura e al loro controllo ogni due anni presso laboratori accreditati ai sensi della legge 223/91.

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell'allegato B, ad eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l'allegato C. Nell'allegato D sono, invece, previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati relativi alle misure sia valido.

E' indubbio il valore positivo di questo decreto che spinge verso una maggiore professionalità degli operatori, e fornisce anche utili elementi di verifica per chi giudica.

D.P.C.M. del 31 /03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998

Questo decreto chiarisce finalmente i molteplici dubbi legati alla figura del tecnico competente, professionalità nuova creata dalla legge quadro.

Innanzitutto bisogna presentare una domanda all'assessorato all'ambiente della regione in cui si è residenti. Le modalità di presentazione delle domande sono indicate dalle regioni stesse, e saranno queste ultime a rilasciare l'attestato di riconoscimento.

I requisiti richiesti dalla legge quadro sono: possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico più quattro anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale; possesso del diploma universitario o di laurea ad indirizzo scientifico più due anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale.

Il decreto chiarisce che tra i diplomi ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica; mentre tra i diplomi universitari o di laurea ad indirizzo scientifico sono compresi quelli in ingegneria ed architettura. Inoltre, la non occasionalità, secondo il DPCM, deve essere valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno e per "campo dell'acustica ambientale" si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative a misure in ambiente esterno ed abitativo con valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica, oppure aver redatto proposte di zonizzazione acustica oppure piani di risanamento.

D.P.C.M. del 16/04/99, n.215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2 luglio 1999

La regolamentazione del rumore all'interno dei locali di intrattenimento danzante è la palese dimostrazione della complessità di una normativa che deve tenere in debito conto molteplici aspetti e le esigenze di svariati attori.

Il decreto in oggetto abroga il precedente DPCM in materia ampliandone innanzi tutto l'ambito di applicazione e definendo meglio alcuni aspetti applicativi che avevano suscitato perplessità a seguito dell'emanazione del primo atto.

Subiscono variazioni anche i limiti fissati, in particolare nei tempi di entrata in vigore, comportando comunque anche una riduzione del valore limite a regime.

In questo nuovo provvedimento gli adempimenti sono differenziati in funzione della tipologia di impianti, idonei o meno a superare i limiti di legge.

Gli impianti inadeguati a superare i limiti sono quelli la cui potenzialità è così modesta che i limiti di tabella non possono essere superati in qualunque circostanza e in qualunque punto all'interno dell'area accessibile al pubblico.

Limiti ammissibili	massimi	Scadenze per l'adeguamento
105 dBA LASmax		A decorrere dal 1° giugno 1999 , limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante e dal 17 gennaio 2000, per tutti gli altri pubblici esercizi
103 dBA LASmax		A decorrere dal 17 luglio 2000
102 dBA LASmax		A decorrere dal 17 luglio 2001
95 dBA LAeq		A decorrere dal 1° giugno 1999 , limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante e dal 17 gennaio 2000, per tutti gli altri pubblici esercizi

Gli impianti potenzialmente idonei sono quelli che hanno la potenzialità di superare i limiti della tabella. In tal caso il tecnico competente, per l'applicazione del regolamento, deve porsi "... *nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto*". I limiti da rispettare si riferiscono ai due parametri: **LASmax** e **LAeq**.

Il decreto impone inoltre l'obbligo di adozione di interventi di adeguamento degli impianti che hanno lo scopo di assicurare sempre e in qualunque circostanza il rispetto dei limiti massimi consentiti dal regolamento. Condizione necessaria è l'adozione di misure atte a limitare la potenza sonora immessa nei luoghi di interesse e la relativa protezione contro la manomissione mediante appositi meccanismi. Genericamente si adottano limitatori di livello meccanici od elettronici in uscita dagli amplificatori, ma occorre anche predisporre delle sicurezze di qualsiasi natura, tali che sia impedita in ogni caso la manomissione. Il Tecnico competente indica gli interventi da eseguire ed il gestore li mette in atto. Il tecnico è quindi responsabile della qualità e dell'efficacia delle prescrizioni, il gestore è responsabile della effettiva attuazione di queste.

D.P.R. del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999

Il DPR in oggetto fissa le modalità per la prevenzione ed il contenimento del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie nonché dalle metropolitane di superficie.

Dal testo del decreto appare evidente la scelta di non penalizzare eccessivamente una modalità che, per altri versi, se adeguatamente sviluppata e migliorata, può concorrere all'incremento della qualità dell'ambiente; fermo restando l'obiettivo di contenere e ridurre lo specifico inquinamento prodotto dai sistemi ferroviari esistenti e futuri.

Gran parte del nostro paese si trova attraversato e servito da una rete ferroviaria ormai di vecchia concezione concepita che è rimasta sostanzialmente la stessa, però con un traffico, soprattutto sulle principali direttrici, enormemente aumentato. Anche il materiale rotabile, in particolare nel comparto merci, mostra segni evidenti di usura.

Anche per questo motivo il decreto mira sostanzialmente a favorire un processo di adeguamento, non imporre prestazioni dall'oggi al domani; distinguendo l'esistente da ciò che deve essere progettato o sta per essere realizzato o deve ancora entrare in esercizio.

Il decreto affronta infatti separatamente il problema dell'inquinamento acustico prodotto dalle nuove infrastrutture ferroviarie con velocità superiore a 200 km orari.

L'articolazione diversa in fasce di pertinenza risponde proprio all'esigenza di differenziare l'approccio, avendo come riferimento sempre la tutela dell'ambiente e dei ricettori quale obiettivo da conseguire, seppure con diversi strumenti.

Il decreto stabilisce, infatti, dei limiti differenziati all'interno delle fasce di pertinenza per infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h e infrastrutture nuove con velocità di progetto superiore a 200 km/h; mentre all'esterno delle fasce valgono i limiti previsti dalla zonizzazione comunale. Sono previsti ulteriori limiti da rispettare all'interno di ambienti particolari, qualora risulti difficile il conseguimento dei suddetti limiti sia all'interno che all'esterno delle fasce.

Un aspetto importante è che gli interventi di bonifica per garantire il rispetto dei limiti saranno effettuati comunque soltanto a seguito delle valutazioni di un'apposita commissione.

Per le infrastrutture esistenti i limiti previsti dal decreto dovranno essere conseguiti attraverso l'attività pluriennale di risanamento e dovranno risultare prioritari gli interventi a beneficio di scuole, ospedali e case di cura.

Il decreto stabilisce, inoltre, anche dei limiti di emissione per il materiale rotabile con una differenziazione in funzione dell'anno di entrata in servizio.

Il decreto si ritiene fornisca comunque elementi utili al pianificatore e al progettista. Combinando tra loro: prestazioni e organizzazione del servizio, azione sui manufatti e sul materiale rotabile compresa la manutenzione, decisiva anche a conseguire un maggiore grado di efficienza e di sicurezza, installazioni per la mitigazione specifica, è possibile una riduzione significativa dell'inquinamento acustico e del carico di disagi che comporta per l'ambiente e per i cittadini.

Gli stessi obiettivi di risanamento di cui sopra, estesi a tutte le infrastrutture di trasporto sono infine contenuti nel:

D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione ... dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Seguendo le indicazioni di tale nuovo provvedimento normativo dovranno infatti essere gli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ad individuare le zone di sfioramento e a stilare delle priorità di intervento per il risanamento.

Sono tuttavia previsti diciotto mesi per la prima fase di analisi ed ulteriori diciotto mesi per la presentazione del piano ai Comuni interessati, mentre per il conseguimento degli obiettivi del suddetto progetto sono fissati ulteriori quindici anni.

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

Tale regolamento propone una disciplina differenziata per le infrastrutture stradali "nuove" e per quelle "esistenti", stabilisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica per le strade di tutte le categorie, fissando ex lege anche i limiti di immissione per quelle di categoria "superiore" (da A a D), mentre per le strade urbane di quartiere e per le strade locali (Cat. E ed F) tale competenza è attribuita ai Comuni, tenuti a provvedere "nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95".

Le fasce stabilite nel decreto sono di ampiezza molto estesa, all'interno delle quali, soprattutto per il periodo diurno, ed in particolare a favore delle infrastrutture stradali esistenti - quelle cioè che dovrebbero essere destinatarie delle azioni previste dai "Piani

di contenimento ed abbattimento del rumore” – sono ammessi limiti di immissione decisamente elevati, salvo che non ci si trovi in presenza di ricettori “protetti” (scuole, ospedali, case di cura e/o riposo).

Va detto, però, che il decreto definisce fasce pertinenziali e limiti di immissione senza tenere conto delle “regole” della generazione e della diffusione del rumore e della reazione di disturbo della popolazione esposta, senza dunque riuscire ad assicurare effettivamente ed efficacemente la prevenzione e l’abbattimento del rumore generato dal traffico veicolare.

Una considerazione a parte merita la regolamentazione del rumore di natura aeroportuale.

Il rumore prodotto dagli aerei in fase di decollo e atterraggio è sicuramente una fonte importante di disturbo per la popolazione che risiede nelle vicinanze di un insediamento aeroportuale; inoltre, le caratteristiche morfologiche e orografiche del nostro paese, legate ad una forte urbanizzazione, sono tali da non consentire di avere aree libere di notevoli dimensioni come pertinenze degli aeroporti; pertanto, la normativa che provvede alla regolamentazione del rumore prodotto dal trasporto aereo deve sposare diverse esigenze: i bisogni di tutela della popolazione, la necessità di consentire lo sviluppo del traffico aereo, la cui tendenza è di continua crescita, e quindi l’espansione delle infrastrutture aeroportuali, le possibili limitazioni alla pianificazione territoriale in prossimità di tali insediamenti.

Con tali considerazioni, è ovvio che la predisposizione di una normativa appare alquanto complessa e il numero di decreti emanati (5) per regolamentare la materia lo dimostra ampiamente:

Decreto del Ministero dell’Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale - G.U. n. 267 del 15 novembre 1997

D.P.R. del 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998

Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico - G.U. n.225 del 24 settembre 1999,

Decreto del Ministero dell’Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n.289 del 10 dicembre 1999,

D.P.R. del 9/11/99, n.476 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni - G.U. n.295 del 17 dicembre 1999.

Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13 – attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

L'approccio legislativo nazionale si basa sulle seguenti linee di azione: caratterizzazione delle aree circostanti l'insediamento aeroportuale, fissando limiti di rumore per ciascuna aerea e stabilendo limitazioni nella destinazione d'uso delle stesse; definizione di una specifica metodologia di misura del rumore prodotto dal trasporto aereo; definizione per ciascun aeroporto di procedure antirumore che devono essere rispettate dagli aerei in fase di atterraggio e decollo e nelle operazioni a terra; obbligo di utilizzo di un sistema di monitoraggio in continuo del rumore aeroportuale al fine di garantire il rispetto dei limiti per la tutela della popolazione ma anche per controllare il rumore emesso dagli aeromobili ed anche le procedure antirumore seguite; classificazione degli aeroporti nazionali sulla base dei livelli di rumore prodotti nell'ambiente circostante; obbligo di adozione di misure di bonifica nel caso di non rispetto dei limiti; limitazione del traffico aereo nel periodo notturno.

Recentemente è stato emanato il Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Il decreto intende evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. A tal proposito "definisce le competenze e le procedure per:

- *l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche...;*
- *l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione..., volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;*
- *assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti".*

Il Decreto 24 luglio 2006 del Ministero dell'Ambiente, infine, modifica l'allegato I - Parte b, del D Lgs 4-9-2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

1.4 CONSIDERAZIONI

Il panorama normativo, attuativo della legge quadro sull'inquinamento acustico, è ad oggi quasi completo.

Disporre di strumenti normativi abbastanza completi consente di affrontare con decisione la problematica dell'inquinamento acustico e di supportare con forza le azioni a livello locale; purtroppo i fattori che influenzano il fenomeno sono estremamente variegati ed hanno un forte legame con gli aspetti sociali e le abitudini dei cittadini nel quotidiano.

La pianificazione urbanistica integrata, quella in grado di tenere conto dell'interazione di parametri tra loro differenti quali ad esempio la mobilità, l'ambiente, l'economia, ecc., assume un ruolo di primaria importanza al fine dello sviluppo di una "società sostenibile". L'ambiente, in particolare, dovrebbe costituire uno dei fattori fondamentali garanti del concetto di sostenibilità.

Negli ultimi anni, l'emergere di criticità di tipo ambientale all'interno del contesto urbano ha infatti evidenziato le carenze di approccio e di soluzioni settoriali nel dare risposte alle odierne esigenze di qualità negli ambienti di vita.

All'interno della complessità delle relazioni proprie del sistema urbano deve essere collocato anche il problema dell'inquinamento acustico.

La **zonizzazione acustica** di un Comune, infatti, costituisce una sorta di classificazione del territorio secondo "aree omogenee", effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata, di una delle sei classi definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio.

Scopo principale della zonizzazione acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare e, conseguentemente, quello di definire gli obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo.

Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica stessa, documento perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici.

Per evitare, tuttavia, che la qualità ambientale diventi un fattore meramente numerico sarebbe indispensabile porre una certa attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione: urbanistica, economica, ambientale, viabilistica, ecc.

Lo scopo dovrebbe essere quello di ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione determinandone gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale, per i quali ognuno contribuisce secondo gli aspetti di competenza.

Si tratta sicuramente di un'operazione non immediata, considerata la diversa natura che caratterizza gli strumenti operativi relativi a tali settori: l'ottica essenzialmente strategica e pianificatoria del PRG, quella più operativo-gestionale del Piano Urbano del Traffico e quella invece tipicamente "diagnostica" e classificatoria della zonizzazione acustica.

Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che la L.447/95 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale, i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico e del commercio e, quindi, della qualità acustica della città.

Nella maggior parte delle realtà urbane della nostra Regione l'inquinamento acustico viene prodotto secondo due modalità generali, e cioè:

1. le **emissioni sonore generate da un numero finito di sorgenti fisse** (principalmente industrie ed attività a forte richiamo di pubblico);
2. la **generazione del rumore diffusa**, prodotta da innumerevoli sorgenti associate alla molteplicità delle diverse attività umane, computando fra queste la più importante, rappresentata dal sistema della mobilità.

Mentre la prima modalità è responsabile quasi esclusivamente di situazioni di inquinamento acustico di tipo puntuale e riconosce negli interventi tecnologici sulle sorgenti la principale modalità di ripristino, la seconda rappresenta quella cui si trova esposta la quota prevalente della popolazione e richiede, per essere affrontata, un tipo di approccio metodologicamente più complesso, comportando spesso anche una revisione critica della struttura urbana esistente.

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una **successiva fase di verifica** (mediante **monitoraggio**) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa.

Dal confronto fra dati misurati e/o calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere all'eventuale redazione dei piani di bonifica ed alla scelta delle priorità di intervento.

In termini puramente ipotetici il fine ultimo del processo avviato con la zonizzazione dovrebbe, infatti, essere quello di raggiungere il totale risanamento delle nostre città dall'inquinamento acustico.

Più realisticamente parlando la zonizzazione può invece considerarsi come un utile strumento per la conoscenza puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

- individuazione, per quanto riguarda l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica, organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;
- adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici (PRG o PSC, regolamento edilizio e di igiene) che tengano conto degli input forniti dalla zonizzazione (evitando per esempio di prevedere il contatto di zone le cui classi di appartenenza si discostano di più di 5 dB);
- adeguamento, in attesa dell'approvazione di tali nuovi strumenti, di quelli vigenti: la zonizzazione acustica dovrà assumere efficacia nell'ambito dell'eventuale rilascio di concessioni, da parte del Sindaco, per il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti e per le nuove concessioni relative ad insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, eventualmente in contrasto con la medesima.

2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI FAENZA

2.1. INQUADRAMENTO METODOLOGICO

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita dall'art.6 della Legge Quadro 447/95 come l'**adempimento fondamentale** da parte dei Comuni, che sono quindi obbligati a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore.

Sia il D.P.C.M. 01/03/91 che il 14/11/97, attuativo dell'art.3, comma 1, lettera a, della legge quadro 447/95, suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità.

Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di individuare la predetta suddivisione all'interno del proprio territorio, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposte dalle Regioni di appartenenza.

Mentre le classi **I, V, VI** possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati del P.R.G., le altre classi richiedono la definizione di alcuni parametri correlati alla presenza contemporanea di più condizioni (densità abitativa e delle attività; presenza di infrastrutture e relativa importanza).

In ambito italiano ciò è stato fatto in due modi:

- **con metodologie di tipo qualitativo** (Toscana, Lazio, Lombardia): la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio stesso (p.e. altezza media degli edifici o volumi di traffico transitanti sulla rete viaria comunale; indici urbanistici, ecc.), sostanzialmente sulla base del P.R.G. vigente;
- **con metodologie di tipo quantitativo** (Emilia Romagna, Liguria, Veneto): la classificazione si basa sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del territorio e sulla determinazione di fasce. Per fissare tali fasce si è fatto ricorso in alcuni casi alla analisi statistica dei dati censuari (su base nazionale o regionale), calcolando diversi percentili, che corrispondono alla suddivisione in parti uguali della popolazione campionaria; la regione Emilia Romagna ha così fissato cinque intervalli di valori cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità (rispettivamente 1; 1,5; 2; 2,5; 3 punti per densità inferiori a 50; 75 100; 150 e maggiori di 150 abitanti per ettaro). Altre regioni (es. la Liguria) hanno invece stabilito di utilizzare l'analisi statistica dei dati censuari riferiti al solo Comune in esame, ottenendo così una migliore rispondenza alla realtà locale a scapito della uniformità delle procedure; il Veneto, ad esempio, ha previsto il ricorso a tale metodo per determinare le fasce della densità di attività commerciali

espressa in superficie di vendita/numero di abitanti e la densità di attività artigianali espressa in superficie del lotto/numero di abitanti.

Con l'emanazione della Delibera n. 2053/2001 del 9/10/01 la Regione Emilia Romagna ha fornito ai comuni precise indicazioni per la applicazione dei disposti di cui alla L. 447/95 e alla L.R.15/2001, in merito al tema della classificazione acustica del territorio.

Attraverso tale delibera, la quale riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 7 del 1-3-1993 (*"Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1-3-1991"*) la Regione Emilia Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree piccole proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);
- accettare la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dBA, a patto di proporre in questi casi interventi di risanamento;
- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

Si ripropone in sintesi la metodologia da adottarsi per fornire elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97.

La **classe I** comprende le strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazione); i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è indispensabile la quiete); le aree di particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologico; i piccoli centri rurali di particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine.

La **classe V** comprende tutte le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, per le quali si ammette la presenza di abitazioni residenziali. La **classe VI** è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi tutti gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

Per individuare le zone del territorio comunale da inserire nelle classi restanti, viene suggerito l'utilizzo di tre parametri di valutazione (**densità di popolazione, di esercizi commerciali ed assimilabili, di attività artigianali**) con riferimento ad una unità territoriale di base, l'**UTO**, definita secondo criteri di omogeneità per usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto esistenti.

L'individuazione dell'UTO secondo le definizioni di cui sopra suscita qualche perplessità, pur condividendo la motivazione di fondo secondo la quale essa rappresenta la più piccola unità per la quale si dovrebbe disporre dei dati demografici necessari.

In primo luogo le perplessità derivano dalla generale inutilizzabilità di tale riferimento territoriale, se confrontato con i dati numerici disponibili, quasi sempre riferiti alla sezione di censimento (soprattutto sulle aree extraurbane o periferiche ai centri abitati si tratta di aggregati territoriali anche di elevate dimensioni e tutt'altro che omogenei).

Ed inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell'importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non solo su quello che si sta esaminando.

Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui al DPCM 14/11/97, occorre considerare, come già detto in precedenza, tre parametri di valutazione:

1. la **densità di popolazione**;
2. la **densità di attività commerciali**;
3. la **densità di attività produttive**.

Per la **densità di popolazione** sono state individuate cinque fasce di riferimento (rispettivamente al di sotto di 50, tra 50 e 75, tra 75 e 100, tra 100 e 150, al di sopra di 150 abitanti/ettaro), ricavate da indagini statistiche sul territorio.

A ciascuna di esse viene assegnato un punteggio (**D**): 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Si è proceduto analogamente per la definizione della **densità di esercizi commerciali ed assimilabili**: in questo caso sono state fissate tre fasce di riferimento: a limitata, media ed elevata densità espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO (rispettivamente al di sotto dell'1,5%, tra l'1,5% ed il 10%, al di sopra del 10%, con punteggio crescente "**C**" da 1 a 3).

Il criterio adottato per quantificare la densità di esercizi commerciali e assimilabili può dare luogo ad equivoci: dall'esame delle codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo del numero di esercizi commerciali ed assimilabili, si può notare che concorrono in uguale misura, alla determinazione della densità, attività profondamente diverse tra loro per volume di traffico generato e rumore indotto (ad esempio di commercio al dettaglio, di commercio all'ingrosso, sale da ballo, ristoranti, ecc.).

Analogamente si può dire in riferimento al parametro da analizzare: la superficie occupata dall'attività. Una corretta interpretazione delle indicazioni di legge porterebbe ad effettuare il calcolo su di un parametro che esiste in Urbanistica: la Superficie Coperta del lotto, elemento che può essere di facile reperimento per comparti nuovi o di recente attuazione, ma pressoché inesistente sul restante territorio urbano. Il riferimento più frequente è la superficie complessiva dell'attività (dichiarata presso l'ufficio tributi comunale), ma il calcolo del parametro di cui sopra, applicato tal quale, porta inevitabilmente ad errori grossolani nel caso, per esempio, di attività che si sviluppano su più piani (l'esempio più eclatante è relativo agli alberghi, agli uffici, alle scuole, all'artigianato di servizio) o con ampie aree pertinenziali esterne, per i quali la superficie complessiva dichiarata è spesso superiore alla stessa area del lotto.

Tre intervalli di riferimento analoghi ai precedenti (anche in quanto ai problemi di applicazione) sono stati infine individuati per definire la **densità di attività artigianali**. Il parametro è di nuovo espresso come rapporto fra superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della UTO (**P**): fino allo 0,5% si assegna 1 punto; da 0,5 al 5% se ne assegnano 2; oltre al 5%, 3 punti.

Risulta quindi possibile, in seguito all'analisi dei tre parametri di cui sopra, classificare le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri ($x = D+C+P$), così come indicato nella Tabella seguente:

Punteggio	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA
$x \leq 4$	II
$x = 4.5$	II o III da valutarsi caso per caso
$5 \leq x \leq 6$	III
$x = 6.5$	III o IV da valutarsi caso per caso
$x \geq 7$	IV

Parallelamente alla procedura sopra riportata, vengono fornite alcune indicazioni per l'attribuzione immediata alla classe **III** delle aree rurali in cui sia diffuso l'uso di macchine operatrici e alla classe **IV** degli isolati comprendenti quasi esclusivamente attività di terziario o commerciali (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, centri commerciali, ipermercati, ecc.).

Le linee guida consigliano di procedere in seguito ad una aggregazione di isolati adiacenti, allo scopo di ridurre la frammentazione; in questa fase si potrebbero ridefinire le unità elementari sulle quali eseguire il calcolo del punteggio, contornandole con strade di quartiere e di scorrimento oppure individuandole in base a specifiche destinazioni d'uso del territorio, avvicinandosi in tal modo al criterio di omogeneità auspicato dalla direttiva regionale.

A differenza del precedente D.P.C.M. 01/03/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e vedeva il traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un'area la relativa classe di appartenenza, le nuove indicazioni normative portano a distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte le aree definite come **prospicienti strade e ferrovie**.

In particolare, si fa riferimento alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali delle strade, come indicate dalle Norme Tecniche del C.N.R.

Appartengono quindi alla classe **IV** le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe **III** le aree prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe **II** le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a **50 m** per lato, si assegnano la classe **IV**.

Un'importante novità portata dalla direttiva regionale, a differenza di quanto suggerito dalla precedente circolare, riguarda la **classificazione acustica dello stato di progetto** della pianificazione, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto

derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

I criteri di attribuzione delle classi acustiche, da applicarsi alle UTO di progetto, rimangono sostanzialmente immutati: l'attribuzione delle classi I, V e VI (e in alcuni casi IV) avviene per via diretta in relazione alla destinazione d'uso definita dallo strumento urbanistico.

Quanto alle classi intermedie il criterio rimane quello di calcolo del punteggio, ma applicato alla massima capacità edificatoria dei singoli lotti individuati.

L'individuazione delle zone di progetto, come da prassi, è stata realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, inserendo le sole zone di progetto previste dalle varianti al PRG più recenti (dalla n.14 in avanti); le zone di progetto previste nell'ambito del PRG sono state considerate come realizzate, anche se talune non sono ancora effettivamente attuate.

Il quadro di attuazione (stato attuale) delle nuove urbanizzazioni, che ne è derivato, è costruito considerando gli interventi esistenti e quelli in fase di attivazione, anche se non ancora realizzati.

Lo scenario rappresentato risulta estremamente significativo per una previsione al breve-medio periodo visto che tutti gli interventi considerati sono presenti negli atti ufficiali dell'amministrazione comunale.

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala **1:5000** e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori **verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano le aree di progetto).**

2.2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all'interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:5000), sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull'intero ambito comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle **effettive condizioni di fruizione del territorio** stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e della programmazione urbanistica ad esso conseguente.

Durante la redazione della zonizzazione acustica si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali, così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.

Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di espansione, l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A), anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile.

Nell'individuazione delle varie zone si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI) e di quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore.

Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso.

Si è tenuto conto anche dei seguenti elementi, adeguatamente parametrizzati allo scopo di definire l'appartenenza ad una data zona:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare e ferroviario;
- presenza di servizi ed attrezzature.

Si elencano di seguito i principali riferimenti normativi e le principali fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97;
- Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001, recante "Disposizioni in materia inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001);
- Dati anagrafici relativi alla popolazione residente (ripartizione per sezione di censimento; mappa relativa all'ultimo censimento 2001);
- Dati ISTAT in merito alle attività artigianali e commerciali (dati censimento 2001 adattati alle sezioni del censimento ISTAT del 1991);
- "Copertura" fornita dall'ISTAT, con la mappa delle zone di censimento (mappa relativa al censimento 1991);

- Carte su base catastale del Comune di Faenza;
- Piano Regolatore Generale e Norme di attuazione, Piano Urbano del Traffico, Regolamento Edilizio.

Il PRG e la normativa collegata sono stati utilizzati per una prima lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l'individuazione diretta delle aree di classe I, IV e V e per la classificazione di strade e ferrovie), successivamente verificata tramite sopralluogo.

I dati ISTAT sono stati infine utilizzati per estrapolare le informazioni relative alle densità di popolazione, di esercizi commerciali ed uffici e di attività artigianali, per il calcolo dei parametri necessari all'individuazione delle aree di classe II, III e IV.

Quanto alla scelta dell'unità territoriale di base si è fatto riferimento, per una prima lettura dei dati anagrafici, alle stesse sezioni di censimento ISTAT, piuttosto che all'UTO definita dalla delibera 2053/01, e questo per un duplice motivo: in primo luogo per limitare le microsuddivisioni del territorio, che avrebbero comportato una classificazione eccessivamente frammentata dello stesso; in secondo luogo per via del tipo di dati utilizzati, disponibili soltanto su tale base.

Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche.

Zona	Tipologia	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI

Le "**Aree particolarmente protette**" (classe I) comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree destinate ad uso scolastico ed ospedaliero, comprese case di riposo e cliniche private (ad eccezione delle strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, le quali assumono la classe della zona a cui appartengono), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, si tratta di quelle aree dove la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la relativa fruizione.

Le piccole aree verdi "di quartiere", di pertinenza residenziale, ed il verde ai fini sportivi non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto

previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non ne rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione.

In particolare, all'interno del territorio comunale di Faenza le aree di classe I comprendono le seguenti zone di PRG:

- zona **Art. 20 – Aree per servizi: servizi urbani:**
 - subzona **Zone a parco;**
 - subzona **Zone a verde pubblico;**
 - subzona **Zone per attrezzature sanitarie;**
- zona **Art. 20 – Aree per servizi: servizi di quartiere:**
 - subzona **Zone per l'istruzione.**

Le aree della classe V, "**Aree prevalentemente industriali**", comprendono tutte quelle aree, più o meno vaste, costituite da attività rumorose e da *insediamenti di tipo artigianale-industriale*, pur con limitata presenza di abitazioni, associando a questa classe anche i singoli insediamenti produttivi delocalizzati, quando erano di una certa entità e/o nettamente distinguibili dal contesto circostante, urbano o agricolo che fosse.

In particolare, all'interno del territorio comunale di Faenza le aree di classe V comprendono le seguenti zone di PRG:

- zona **Art. 7 – Aree a verde privato** (con attività che rientrano nell'ambito produttivo);
- zona **Art. 10 – Zone urbane consolidate residenziali miste** (con attività che rientrano nell'ambito produttivo);
- zona **Art. 11 – Zone urbane consolidate produttive miste:**
 - subzona **Zone prevalentemente produttive;**
- zona **Art. 12 – Zone urbane di trasformazione:**
 - subzona **Zone produttive miste di nuovo impianto;**
 - subzona **Zone di completamento a prevalenza produttiva;**
- zona **Art. 14 – Zone agricole normali** (aree rurali intercluse in ambito produttivo);
- zona **Art. 18 – Zone extraurbane atipiche consolidate:**
 - subzona **Zone prevalentemente produttive;**
- zona **Art. 20 – Aree per servizi: servizi urbani:**
 - subzona **Zone per attrezzature tecniche-tecnologiche e servizi generali** (con attività che rientrano nell'ambito produttivo);
- zona **Art. 20 – Aree per servizi: servizi di quartiere:**
 - subzona **Zone per parcheggi pubblici** (superficie maggiore di 3000 m²);
- zona **Art. 28 – Fasce di rispetto ecologiche** (una zona con attività che rientrano nell'ambito produttivo).

Le aree della classe VI "**Aree esclusivamente industriali**" comprendono le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Per la loro particolare natura, legata alle esigenze produttive ed all'assenza di ricettori sensibili, esse presentano i limiti ammissibili più elevati. All'interno del territorio comunale di Faenza sono state individuate nelle zone di PRG regolate dal seguente articolo:

- zona **Art. 12 – Zone urbane di trasformazione**
 - subzona **Zone produttive miste di nuovo impianto.**

Infine, nel territorio comunale di Faenza sono state evidenziate con simbologia apposita le aree militari (Protezione Civile, Forze armate e di Pubblica Sicurezza) che non sono classificabili dal punto di vista acustico.

2.4. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV


Per quanto riguarda le rimanenti zone: "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale", "Aree di tipo misto" e "Aree ad intensa attività umana" (classi II, III e IV), si è cercato di definire delle procedure automatiche che portassero al calcolo dei parametri di valutazione ed ai criteri di assegnazione della classe partendo dai dati ISTAT riguardanti la densità di popolazione e la presenza di attività produttive, commerciali e di servizio in ogni singola sezione di censimento.

Sulla base della suddivisione territoriale dettata da censimento ISTAT 1991 si sono considerate, per ogni sezione, la densità di popolazione, di esercizi commerciali, uffici ed assimilabili, di attività artigianali o piccole industrie, suddividendo ciascuno di questi parametri in tre classi di densità, bassa, media e alta, seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali.


La copertura del territorio comunale fornita dalle sezioni di censimento ISTAT ha definito, all'interno delle aree urbanizzate, la base territoriale di riferimento per l'assegnazione delle classi, secondo i punteggi riportati nella tabella nell'allegato A.


Le assegnazioni così definite sono poi state chiaramente verificate ed armonizzate in relazione ai reali criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica.

Mappa delle sezioni del censimento ISTAT sul territorio del Comune di Faenza (1991).



La rappresentazione grafica relativa all'iniziale assegnazione delle classi come da analisi statistica delle densità abitative, delle attività commerciali, artigianali e di servizio è la seguente (si riporta sia la mappa estesa a tutto il territorio comunale, sia uno zoom sul centro urbanizzato principale):





Nella tabella riportata in allegato A si può notare come alcune sezioni di censimento risultino dubbie dopo l'analisi statistica (avendo ottenuto un punteggio intermedio tra due classi acustiche successive): le loro effettive assegnazioni sono state fatte tenendo conto delle realtà territoriali locali.

Dalla cartografia di riferimento si potrà notare come tali sezioni presentino caratteristiche geometriche e tipologiche tali da essere tutt'altro che rappresentative delle UTO proposte dalla normativa di riferimento.

Non è stato tuttavia possibile realizzare aggregati territoriali differenti, per via del tipo di dati numerici messi a disposizione, riferiti o riferibili unicamente alla sezione di censimento.

L'analisi statistica dei risultati ottenuti in seguito all'analisi dei parametri censuari porta ad evidenziare, in particolare per la porzione di territorio urbanizzata (area del capoluogo faentino), la netta dominanza delle classi III e IV, mentre sul territorio extraurbano domina la classe II.

In particolare la IV classe domina le sezioni censuarie comprese all'interno della cinta muraria e costituenti il centro storico cittadino: tale assegnazione è compatibile con le finzioni ivi presenti, trattandosi della porzione di territorio caratterizzata dalla maggior densità abitativa e dalla più elevata concentrazione di attività commerciali e di servizio.

Analogamente, troviamo fuori porta il maggior numero di sezioni assegnate alla III classe, trattandosi di zone dove la densità abitativa diminuisce, ma dove aumenta, a fianco delle attività commerciali e di servizio, anche la quota di attività artigianali, magari di piccole dimensioni, ma comunque comprese all'intero del tessuto urbano a prevalente connotazione residenziale.

In ambito urbanizzato le uniche classi II rilevate riguardano le porzioni di territorio facenti capo alle zone residenziali dell'Orto Bretoni, dei Cappuccini (cuneo compreso fra via Firenze e via Canal Grande), di via Fornarina, di via della Filanda. Di queste rimarranno in essere, in seguito all'analisi della rete infrastrutturale cittadina ed al disegno delle relative fasce di pertinenza, soltanto l'area dell'Orto Bretoni e, parzialmente, quella dei Cappuccini.

Per quanto concerne infine il territorio extraurbano l'assegnazione alla II classe è risultata essere del tutto fittizia, discendendo unicamente dal fatto che su sezioni censuarie molto ampie la densità abitativa è molto bassa: in realtà tali zone verranno tutte assegnate, in fase di classificazione definitiva alla III classe caratteristica degli ambiti agricoli; resteranno in classe II unicamente alcune corti rurali e le relative pertinenze, qualora dimensionalmente significative ed individuate in PRG non come zona E; ma B.

La presenza estremamente limitata di zone da assegnare alla II classe sposa inoltre uno specifico indirizzo posto dall'Amministrazione: la motivazione è di ordine urbanistico-funzionale ed è legata alle specifiche indicazioni contenute nei principali strumenti di pianificazione comunale.

L'intera area urbana di Faenza e delle principali frazioni, tranne che per ciò che riguarda le assegnazioni dirette delle classi I, IV, V e VI, è stata omogeneizzata ad area di tipo misto, escludendo a priori la presenza di UTO esclusivamente residenziali, vuoi per la presenza di attività miste a residenza o per la presenza di assi stradali di attraversamento di media significatività.

Di conseguenza, in sede di stesura definitiva del documento, gli ambiti mantenuti in classe II sono quelli che fanno riferimento alla "zona delle ville" di via Firenze, area di tipo B con ampie aree destinate in PRG a verde privato, l'area residenziale dell'Orto Bretoni, parte dell'area residenziale dei Cappuccini, il museo Malmerendi, alcune residenze per anziani, il borgo storico di Oriolo, ecc.

Si inoltre proceduto, in questa fase, alla classificazione delle aree di trasformazione urbanistica potenziale. Quelle aree, cioè, che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate.

Relativamente a tali aree i perimetri delle UTO sono stati individuati con riferimento alla intera zona territoriale omogenea definita dal PRG e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica.

L'attribuzione della classe acustica è stata realizzata in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifica zona territoriale omogenea.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PRG. Allo scopo si sono esaminate, per ciascuna UTO:

- le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni;
- la capacità insediativa;
- particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Per definire la classificazione acustica di tali zone territoriali omogenee si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla completa

ed integrale attuazione dell'insieme dei disposti normativi di zona relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale (tabella in allegato B).

Scendendo nello specifico, alla zona industriale ovest di Faenza (area via Emilia) è stata assegnata, complessivamente, la IV classe acustica nonostante siano ancora presenti, all'interno di tale contesto, diverse attività produttive importanti, sia dal punto di vista dimensionale, sia per via dei livelli emissivi correlati. Questa scelta è stata adottata prendendo atto dell'indirizzo esplicitato dall'amministrazione, secondo cui, nel breve-medio periodo tale area produttiva andrà verso la dismissione delle attività esistenti e la riconversione ad uso misto con dominante terziario-commerciale e residenziale.

Per le aziende presenti è previsto il ricollocamento all'interno delle aree produttive di progetto previste lungo l'asse autostradale o lungo la medesima via Emilia, collocandole più ad ovest, in posizione delocalizzata rispetto all'abitato.

2.5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade e le ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti alle infrastrutture di trasporto sono state classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di queste ultime.

E' ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una completa classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerare le caratteristiche specifiche delle varie strade.

La normativa regionale propone, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella delle UTO attraversate.

A tal fine si considerano aree prospicienti quelle che, partendo dal confine stradale, hanno un'ampiezza di 50m per parte.

L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri:

- appartengono alla **classe IV** le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- appartengono alla **classe III** le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92 .

La normativa prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette "fasce di pertinenza", di ampiezza pari a 50m per parte.

Le aree prospicienti le strade sono state quindi classificate ed estese secondo i seguenti criteri:

1) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:

- a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO.
- b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;

Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

2) aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente:

dette aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada.

Le UTO di classe I, IV e V conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

Per quanto riguarda, infine, la linea ferroviaria occorre ricordare quanto previsto dal DPR 459/98 e dal DPCM 14/11/1997.

Seguendo le indicazioni del DPCM, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegnano la classe IV ovvero se la UTO attraversata è di classe superiore, la medesima classe della UTO, mentre le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.


L'ordinamento degli assi stradali è stato fornito dal Comune e quindi solo interpretato ai fini della zonizzazione. Di seguito si elencano alcune considerazioni di massima sulla classificazione degli assi stradali:

- l'analisi degli assi di IV classe vale sia per tessuto urbano che per l'extraurbano;
- a livello extraurbano è stata classificata come III la rete stradale secondaria qui non elencata, ma descritta graficamente in zonizzazione;
- per la III classe sono elencate nella tabella seguente solo le strade urbane.

Via	Classe acustica	Descrizione
CORSO EUROPA	III	COMPLEMENTARE
CORSO GARIBALDI	III	COMPLEMENTARE
CORSO MAZZINI	IV	PRIMARIA
CORSO SAFFI	III	COMPLEMENTARE
PIAZZA BATTISTI	III	COMPLEMENTARE
PIAZZA FRATTI	IV	PRIMARIA
PIAZZA LANZONI	III	SECONDARIA
PIAZZA SERCOGNANI	IV	PRIMARIA
VIA ARGNANI	IV	PRIMARIA
VIA BALLARDINI	IV	PRIMARIA
VIA BATTICUCCOLO	IV	PRIMARIA
VIA BOARIA	III	SECONDARIA
VIA BORDINI	III	COMPLEMENTARE
VIA CALDESI	III	COMPLEMENTARE
VIA CANAL GRANDE	IV	PRIMARIA
VIA CARCHIDIO	III	COMPLEMENTARE
VIA CESAROLO	III	COMPLEMENTARE
VIA CITTADINI	III	SECONDARIA
VIA CORBARI	III	COMPLEMENTARE
VIA DAL POZZO	III	SECONDARIA
VIA degli INSORTI	IV	PRIMARIA
VIA del CAVALCAVIA	IV	PRIMARIA
VIA EMILIA LEVANTE	IV	INTERQUARTIERE
VIA EMILIA PONENTE	IV	PRIMARIA
VIA F.LLI ROSSELLI	IV	PRIMARIA
VIA FILANDA NUOVA	III	SECONDARIA
VIA FIRENZE	IV	PRIMARIA
VIA FORLIVese	III - IV	PRIMARIA
VIA FORNARINA	III	COMPLEMENTARE
VIA GALILEI	III	SECONDARIA
VIA GALVANI	III	SECONDARIA
VIA GATTI	IV	PRIMARIA
VIA GIOVANNI DA ORIOLO	IV	PRIMARIA
VIA GRANAROLO	IV	INTERQUARTIERE
VIA GRAZIOLA	IV	INTERQUARTIERE
VIA LAGHI	III	SECONDARIA
VIA LAPI	III - IV	SECONDARIA
VIA LEONARDO DA VINCI	III	SECONDARIA
VIA MALPIGHI	III	SECONDARIA
VIA MAMELI	IV	PRIMARIA
VIA MARCUCCI	III	SECONDARIA

VIA MASACCIO	III	SECONDARIA
VIA MEDAGLIE D' ORO	III	SECONDARIA
VIA MONTEVECCHI	III	COMPLEMENTARE
VIA MURA MITTARELLI	IV	PRIMARIA
VIA OBERDAN	IV	PRIMARIA
VIA ORIANI	III	COMPLEMENTARE
VIA PIERO DELLA FRANCESCA	IV	PRIMARIA
VIA PONTE ROMANO	IV	PRIMARIA
VIA PORTISANO	III	COMPLEMENTARE
VIA RAVEGNANA	IV	PRIMARIA
VIA RENACCIO	IV	PRIMARIA
VIA ROMA	III	COMPLEMENTARE
VIA SAN SILVESTRO	IV	INTERQUARTIERE
VIA SANTA LUCIA	III	COMPLEMENTARE
VIA TESTI	III	COMPLEMENTARE
VIA TOLOSANO	IV	PRIMARIA
VIA TORRETTA	III	SECONDARIA
VIA VOLTA	III - IV	PRIMARIA
VIALE BACCARINI	III	SECONDARIA
VIALE CIMATTI	III	SECONDARIA
VIALE delle CERAMICHE	IV	PRIMARIA
VIALE DIAZ	IV	SCORRIMENTO
VIALE IV NOVEMBRE	IV	PRIMARIA
VIALE MARCONI	IV	PRIMARIA
VIALE PIAVE	IV	SCORRIMENTO
VIALE RISORGIMENTO	IV	INTERQUARTIERE
VIALE STRADONE	IV	PRIMARIA
VIALE TRENTO	IV	SCORRIMENTO
VIALE VITTORIO VENETO	III	SECONDARIA

Graficamente, tale classificazione è rappresentabile come di seguito riportato.



3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La definitiva individuazione delle classi di appartenenza delle diverse aree è stata dedotta dal raffronto dei tematismi citati ai precedenti paragrafi.

Sulla base generale fornita dalla classificazione ISTAT si sono riportati i tematismi del PRG ed il reticolo stradale e ferroviario, con le relative fasce di pertinenza, ritagliando così le varie aree.

Come si è detto, la base di riferimento è stata quella fornita dall'analisi dei dati ISTAT.

Tale base, tuttavia, è stata anche quella che è risultata, alla fine, maggiormente modificata nei contenuti: in primo luogo in seguito all'analisi del sito, e in secondo luogo in seguito alla sovrapposizione dei tematismi di PRG e delle infrastrutture.

In particolare, la zonizzazione è scaturita dall'analisi delle reali destinazioni d'uso del territorio, nonché dalle effettive modalità di fruizione dello stesso, giungendo all'associazione di eventuali microzone di risulta a quelle confinanti.

I sopralluoghi di campo, hanno rilevato in molteplici casi variazioni rispetto alle assegnazioni iniziali, poichè sono stati considerati i criteri di omogeneizzazione degli usi reali al contesto; queste variazioni sono state per lo più rilevate nelle frazioni ed a seguito di ciò, in alcuni casi hanno portato a delle revisioni, considerando che le assegnazioni precedenti erano avvenute esclusivamente tramite l'analisi statistica delle densità antropiche sulle UTO.

Tutte le frazioni di minore dimensione e i nuclei residenziali extraurbani, comprendendo fra questi anche le singole corti rurali (identificate in PRG come zone B, piuttosto che come aree di tipo E a servizio dell'agricoltura), sono state assegnate alla III classe.

Questa scelta è stata determinata dalla volontà dell'amministrazione di assimilare tali ambiti al restante contesto agricolo circostante in termini di valori limite, piuttosto che assegnarli alla II classe seguendo il criterio della densità abitativa.

Le Aree di interesse religioso (chiese, cimiteri e relative pertinenze), facendo eccezione per i conventi veri e propri e le strutture che comprendono al proprio interno destinazioni scolastiche e/o assistenziali per anziani, se insistenti in ambito urbano sono state tutte assimilate alla classe acustica della UTO di appartenenza, se in ambito extraurbano alla III classe.

In seguito ai sopralluoghi realizzati in sito relativamente alle zone D di PRG, la verifica dell'uso reale del territorio ha permesso di valutare se fosse più coerente l'assegnazione

della classe IV (prevalenza di commercio, terziario e produttivo leggero) o V (dominanza di produttivo pesante).

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate diverse situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti.

A titolo di esempio si descrivono, di seguito alcune delle linee di conflitto più evidenti (si sottolinea come l'elenco dei casi vuole essere puramente esemplificativo e non esaustivo, essendo questa materia di un successivo ed eventuale Piano di Risanamento, ma non della presente zonizzazione), rilevando anche come, talora, i conflitti letti in cartografia non siano effettivamente tali nella realtà, mentre al contrario possono essere critiche delle aree presso cui non si è evidenziato un conflitto fra classi adiacenti.

Le criticità più evidenti interessano le zone di classe I, di fatto quasi tutte poste in adiacenza, almeno su di un fronte, con aree di due o più classi superiori (dalla III a salire). Nella realtà dei fatti tali situazioni non sono tuttavia tutte paritetiche e le criticità reali possono invece essere gerarchizzate nel modo seguente, nonostante il medesimo salto di classe:

1. criticità elevate: a titolo puramente esemplificativo (i casi evidenti sono molti di più) si possono elencare l'Ospedale, posto in affaccio sull'intersezione fra corso Mazzini e la Circonvallazione interna; la Casa di Cura San Pier Damiano, posta lungo la circonvallazione; il plesso scolastico San Rocco, posto fra le vie Ravegnana e Granarolo; il plesso scolastico Tolosano, posto lungo la circonvallazione interna; le scuole dei Cappuccini, poste lungo via Canal Grande; le due case di cura e riposo per anziani poste lungo il Viale Stradone; ecc. Si tratta, in tutti i casi segnalati come esempio, di destinazioni d'uso caratterizzate dalla massima sensibilità acustica, in taluni casi (scuole) solo diurna, ma in altri anche notturna, poste tutte in affaccio su assi viari descritti secondo le classi acustiche III o IV. A prescindere dal salto di classe, comunque già elemento base per segnalare l'elevato livello di criticità, in questo caso è addirittura probabile che tali assi non permettano neppure il rispetto dei relativi valori limite, per via del traffico che li percorre, così che il livello di criticità teorica segnalato in zonizzazione sia addirittura più elevato, una volta verificata strumentalmente la situazione, in sede di un eventuale e futuro Piano di Risanamento;
2. criticità medie: è questo il caso di alcuni degli ambiti scolastici evidenziati nel centro cittadino (es. scuole di via Marini, S.Umiltà e Salesiani, liceo scientifico, ecc.). Essi si trovano a contatto con zone di classe IV, la cui assegnazione discende tuttavia dalla densità abitativa delle specifiche aree, più che per la presenza di sorgenti sonore importanti. In questi casi è abbastanza probabile riscontrare, in seguito alle

necessarie verifiche strumentali, che presso dette aree scolastiche il rispetto dei parametri di classe I sia garantito, nonostante le indicazioni cartografiche di zonizzazione.

3. criticità limitate: fra queste è possibile elencare le aree verdi assegnate alla I classe acustica. Spesso si tratta infatti delle stesse aree destinate alle attività temporanee (feste e sagre) all'interno delle quali, anche nell'ordinarietà, la fruizione degli spazi per motivi ludici provoca di per sé il superamento dei limiti, indipendentemente da quanto posto al perimetro.

Altre situazioni di potenziale conflitto (evidente sulla carta, ma non necessariamente riscontrabile nella realtà) riguardano poi l'adiacenza di aree residenziali alle zone produttive. Anche in questo caso le situazioni andrebbero verificate una per una, in funzione delle potenzialità d'impatto dell'azienda in questione.

Si ritiene infine necessario segnalare, in ultimo, come le criticità non evidenti siano quelle determinate dall'adiacenza delle fasce di pertinenza stradali, con le residenze frontistanti: spesso non è presente il salto di classe, ma è altamente probabile che il rumore di natura infrastrutturale sia tale da comportare il superamento dei limiti di zona assegnati all'infrastruttura medesima.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

Nella definizione della classificazione acustica riferita allo stato di progetto l'Amministrazione comunale dovrà infatti introdurre obiettivi di miglioramento della qualità acustica delle singole UTO quali standard di qualità ecologica ed ambientale da

perseguire al fine del miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano (Art. A-6 L. R. n. 20/2000).

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale, fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Saranno tuttavia temi oggetto di un eventuale e successivo "Piano di risanamento acustico", del quale per sommi capi si potrebbero ipotizzare le principali linee d'azione:

→ **interventi sull'organizzazione della mobilità**, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture. Nel primo caso ci si riferisce più specificamente a degli interventi mirati alla riorganizzazione dell'assetto circolatorio generale, ipotizzando eventuali by-pass della viabilità principale rispetto ai centri urbani attraversati. Nel secondo caso si fa invece più diretto riferimento agli interventi sull'infrastruttura, quali le eventuali modifiche all'assetto circolatorio o la posa di asfalti fonoassorbenti, la realizzazione di dissuasori di velocità, ecc.;

→ **interventi su aree ed isolati da risanare**, prevedendo la bonifica acustica, o al limite la delocalizzazione (criterio già applicato agli ambiti di riqualificazione), per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano che si caratterizzano come soggetto impattante per le aree residenziali circostanti. Generalmente si è rilevato che le attività produttive presenti non sono particolarmente rumorose, ma esistono comunque alcuni casi in cui l'estrema vicinanza alle aree residenziali le rende comunque una potenziale fonte di disturbo;

→ **interventi integrati**: si tratta di zone in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante, sia sull'area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi. Si potrebbe per esempio ipotizzare di applicare dei criteri di "progettazione sostenibile"¹ a tutti i previsti interventi di ampliamento residenziale.

→ **azioni di correzione e/o compatibilizzazione delle previsioni del PRG** non ancora attuate ed in conflitto con la classificazione acustica: sono già state evidenziate, in fase di redazione della zonizzazione acustica, alcune aree di espansione o riqualificazione previste dal nuovo PRG, la cui localizzazione sul territorio è in contrasto con i criteri di progettazione urbanistica suggeriti dalla zonizzazione acustica. A fronte di evidenti

¹ Con questo termine ci si riferisce ad un modello di progettazione, sia urbanistica che architettonica, volto alla tutela acustica delle nuove residenze. Ci si riferisce in particolare a: analisi e progettazione della viabilità ai fini del minor impatto acustico, realizzazione di eventuali e necessari interventi di bonifica, sia sull'esistente, sia sulle infrastrutture di progetto (dissuasori di velocità, asfalti fonoassorbenti, mitigazioni naturali), progettazione della forma e della posizione degli edifici sul lotto, realizzazione di elementi di fabbrica rispettosi dei requisiti acustici passivi richiesti dal DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", ecc.

situazioni di conflitto si dovrà per esempio intervenire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti. Tali interventi dovranno comunque essere verificati e previsti in sede di Verifica di Compatibilità Acustica dei singoli progetti, così come previsto dall'art. 8 della Legge Quadro n. 447/95 e dall'art. 10 della L. R. 15/01.

4. 4.1. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN RAPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PRG

La normativa acustica, a differenza della legislazione ambientale che l'ha preceduta, individua dei livelli di emissione e di esposizione al rumore che devono essere correlati alle varie forme d'uso del territorio ed ai vari ambiti urbani in quanto sottoposti a livelli di tutela differenziati.

Da qui la necessità di identificare i vari ambiti urbani acusticamente omogenei attraverso l'individuazione dei reali usi del suolo esistenti e di un coordinamento con quanto è stato programmato attraverso gli strumenti urbanistici, che rappresentano lo "strumento principe" di governo della struttura urbana (tra le competenze dei comuni alla lettera b, 1° comma dell'art. 6, L. 447/95, vi è quella del coordinamento della classificazione acustica col PRG).

Questa operazione di coordinamento, così come già accennato nelle prime pagine di questa relazione, è ben lungi dall'essere un'automatica trasposizione delle indicazioni contenute nello strumento urbanistico.

In primo luogo perché "le aree omogenee per classi di destinazione d'uso" dell'acustica non sono immediatamente sovrapponibili con le "zone omogenee" della normativa urbanistica nazionale e regionale.

Poi perché il clima acustico di una zona urbanisticamente omogenea è in genere pesantemente determinato, oltre che dagli usi prevalenti della zona, anche dagli elementi che la contornano, come per esempio, nel caso degli ambiti acustici vulnerabili quali la residenza, dalla presenza di una viabilità che abbia funzioni non esclusivamente di servizio per la zona attraversata, ma anche di penetrazione od attraversamento, o, ancora, dal contatto con zone omogenee che siano generatori di rumore per azione diretta o, più spesso, indiretta attraverso il traffico indotto (è il caso delle zone industriali o del terziario con forte afflusso di pubblico).

Ed infine perché è necessaria una differente valutazione delle destinazioni d'uso che tenga conto non soltanto degli effetti prodotti singolarmente (il rumore, per esempio, del ciclo produttivo di un'attività artigiana), come tradizionalmente fatto in campo urbanistico, ma anche di quelli che costituiscono una ricaduta indiretta sull'ambiente, quali il tipo di traffico indotto, in termini sia di qualità che di quantità (leggero, pesante, diurno, notturno).

Ed in più anche della densità dei diversi usi presenti, dalla cui combinazione ha origine il fenomeno della sovrapposizione degli effetti: la verifica di compatibilità di un uso con un determinato ambiente urbano non può quindi più essere limitato alla valutazione dei possibili impatti della singola destinazione presa a sé, ma deve anche comprendere la

valutazione della densità raggiunta da usi con caratteristiche di impatto simili in quel particolare ambito urbano.

La zonizzazione acustica è uno strumento, per gli aspetti di propria competenza, di gestione dell'esistente, oltre che di regolazione delle trasformazioni del territorio.

Essa deve pertanto far riferimento allo stato di fatto dei vari ambiti urbani, ma deve al tempo stesso essere in grado di aggiornarsi con le potenziali ulteriori trasformazioni degli usi e della densità edilizia espresse dallo strumento urbanistico vigente, che possono riguardare le parti di città già esistenti o le aree di futura attuazione.

Tali trasformazioni, infatti, possono comportare conferme o modificazioni (in diminuzione o in aumento) del rischio di inquinamento sonoro fino a determinare delle variazioni di classe acustica, e in tal senso costituiscono potenzialmente uno dei principali strumenti per il risanamento da rumore a disposizione delle Amministrazioni.

Tutti questi elementi, se da un lato mettono in luce la complessità e la delicatezza che caratterizzerà il passaggio ad una nuova generazione di strumenti urbanistici coordinati con la classificazione acustica del territorio, dall'altro lato evidenziano come molte difficoltà discendano dal fatto che entrambi gli strumenti in questione, PRG o PSC e zonizzazione acustica, si occupano in sostanza, anche se più o meno direttamente od in modo completo, della stessa cosa: la forma del sistema insediativo della città.

Emergono quindi due considerazioni: se da un lato la pianificazione urbanistica si costituisce come uno degli strumenti principali di attuazione del piano di risanamento acustico, fase successiva e di completamento alla realizzazione della classificazione acustica del territorio, dall'altro la fase di attuazione del PRG o del PSC non può essere disgiunta da quella di classificazione acustica, in quanto le azioni dell'una determinano necessariamente degli effetti sull'altra.

Oltre a queste considerazioni relative al ruolo che il PRG o il PSC, nelle sue fasi di redazione ed attuazione, può giocare nella prevenzione dall'inquinamento acustico, occorre prendere in considerazione anche le opportunità che possono offrire i singoli strumenti di attuazione.

L'intervento urbanistico preventivo in particolare², relativamente alle aree potenzialmente critiche, può divenire uno strumento estremamente utile al fine di realizzare una corretta zonizzazione acustica: attraverso opportune soluzioni distributive dei volumi e delle

² La stessa Legge Quadro sul rumore (L.447/95) prevede, all'art.8, l'obbligo di redazione di un'analisi di impatto acustico a corredo di diversi strumenti urbanistici, e fra questi, oltre ai potenziali recettori sensibili (scuole, ospedali e parchi), anche i Piani Particolareggiati a destinazione residenziale o mista. Analogamente a ciò, lo stesso tipo di analisi diviene obbligatoria anche a corredo dei progetti per la realizzazione di potenziali sorgenti sonore, quali le infrastrutture viarie, gli impianti per attività sportive e ricreative, i circoli privati o i pubblici esercizi ove vengano installati macchinari rumorosi, ecc.

funzioni è infatti possibile mettere in atto numerose azioni di protezione, variamente combinate fra di loro.

Si propone pertanto che tra gli obiettivi progettuali di tale tipo di intervento ve ne siano alcuni a valenza acustica volti a ricercare un'integrazione con l'intorno, esistente o di previsione, nonché l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando se possibile anche all'interno dell'area oggetto dell'intervento dei microambiti acusticamente differenziati. Un esempio potrebbe essere, qualora in un comparto di attuazione vi sia la possibilità di un mix di funzioni, il posizionamento delle meno vulnerabili verso la parte più esposta: con tale sistema è possibile sfruttare i volumi relativi a tali usi come barriera acustica per creare alle loro spalle ambienti particolarmente protetti dal punto di vista sonoro.

Occorre poi notare che già oggi è possibile tentare un coordinamento normativo della L. 447/95 con la legislazione urbanistica regionale, in grado di fornire un punto fermo giuridico sia per i soggetti chiamati alla redazione degli strumenti urbanistici, che per le Amministrazioni tenute ad approvarli.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Faenza, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, dovranno dunque concorrere alla garanzia del rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

4.1.1. Disciplina acustica dei Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti

non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico*" o la "*Documentazione Previsionale del Clima Acustico*", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe o le classi di zonizzazione acustica secondo le quali suddividere l'area di intervento, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

In quanto alla definizione degli interventi ad assoggettare ad analisi di Clima ed Impatto acustico ed in particolare ai contenuti minimi di detti studi ci si rifà a quanto dettato dalla DGR 673/2004 "CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO AI SENSI DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'".

4.1.2. Tipologia degli interventi (ex art. 1 della DGR 673/04)

“La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell’art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell’ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di: realizzazione; modifica, compreso il mutamento d’uso senza opere; potenziamento, delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;*
- c) discoteche;*
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;*

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell’art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;*
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);*
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.*

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell’attività a disposizione della Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente direttiva costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente direttiva integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle “Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA” approvate con DGR 15 luglio 2002 n° 1238.

La valutazione di clima acustico, ai sensi dell’art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;*
- ospedali;*
- case di cura e di riposo;*

- *parchi pubblici urbani ed extraurbani;*

- *nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.*”

Ampliando in parte i disposti di cui alla DGR 673/04 si specifica di seguito come a *Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.)* debba essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione, qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

1. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla legislazione regionale in materia;
2. infrastrutture per la mobilità: ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; strade; attrezzature per lo scambio intermodale ivi compresi aeroporti, aviosuperfici, eliporti; parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a;
3. impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti di sollevamento, impianti di decompressione, e simili;
4. centrali termiche al servizio di gruppi di edifici;
5. attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero;
6. attività estrattive;
7. attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
8. attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
9. medio-grandi e grandi strutture di vendita;
10. pubblici esercizi inseriti in contesti con presenza di recettori sensibili, quando siano installati impianti rumorosi e/o sistemi di diffusione di musica;
11. artigianato di servizio agli automezzi;
12. attività ricreative, sportive e di spettacolo;
13. attività di parcheggio;
14. ospedali e case di cura;
15. attività ricettive alberghiere.

Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento, Manutenzione Straordinaria, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la Denuncia di

Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R.15/01, art. 10 comma 4 .

La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

Analogamente a quanto descritto per la DPIA, si riportano di seguito alcuni approfondimenti in merito alla DPCA.

La *Documentazione Previsionale dei Clima Acustico* (D.P.C.A.) deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

1. servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici e servizi di istruzione superiore e universitaria;
2. attività sanitarie;
3. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
4. residenza.

La D.P.C.A. deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe di zonizzazione acustica attribuito al medesimo in sede di Zonizzazione Acustica.

Per la residenza la D.P.C.A. è sempre richiesta nel caso di Piani Attuativi; non è richiesta nel caso di interventi di ampliamento su singoli corpi di fabbrica di entità inferiore al 30% e nel caso di nuovi edifici singoli collocati a distanza superiore a m. 30 da strade locali (tipo F), superiore a m. 40 da strade extraurbane secondarie (tipo C) e da strade di

quartiere (tipo E), superiore a m. 60 da strade extraurbane principali (tipo B) e da strade di scorrimento (tipo D) e a superiore a m. 100 da autostrade (tipo A).

La D.P.C.A. è richiesta anche nel caso di intervento di Cambio d'Uso verso uno dei tipi di destinazione d'uso di cui alle lettere 1) e 2) di cui al precedente elenco, nonché nel caso di Cambio d'Uso verso usi residenziali in ambito urbano.

Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della DIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Concessione Edilizia, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4.1.3. Documentazione tecnica (ex art.1 della DGR 673/04)

"La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:

a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori I presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;

b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;

c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;

d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;

e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;

f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;

g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri."

4.1.4. Valutazioni

Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente (e comunque non comprese in Nuovi Piani Attuativi)³, per gli interventi appartenenti alla II e III classe

³ Ci si riferisce unicamente a quelle aree presso le quali l'edificabilità verso la destinazione residenziale è già stata definita dagli strumenti urbanistici preesistenti (PRG e successive Varianti approvate) e quindi è stato acquisito dalle proprietà il diritto all'edificazione. In seguito all'approvazione del PSC la presente deroga verrà a sparire, una volta attuate tutte le aree la cui potenzialità edificatoria era stata definita attraverso gli strumenti urbanistici preesistenti.

acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile (per motivi tecnici, di sicurezza, economici o di inserimento ambientale delle opere) i limiti previsti dalle classe di riferimento.

E' possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

Ciò senza tuttavia prescindere dall'obbligo di indirizzare la progettazione verso soluzioni che minimizzino il più possibile l'esposizione al rumore dei residenti, magari attraverso la forma dell'edificio, l'esposizione protetta degli ambienti acusticamente più sensibili e non ultima la rinuncia a parte dell'indice di edificabilità. Ciò senza precludere appieno l'edificabilità stessa dell'area.

Tutto questo per le aree già inserite come edificabili all'interno degli strumenti per la pianificazione; al contrario, dovranno essere rispettati i limiti di zona per le aree nuove, presso le quali si dovrà produrre una prima analisi di compatibilità già in sede di individuazione e verifica di fattibilità delle medesime come potenzialmente edificabili, come del resto è già stato fatto con la Variante 14.

4.2. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico periodico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto C).

C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico dovrà individuare l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definire le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

4.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale **qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" **secondo la classificazione acustica del territorio comunale**, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 all'interno delle fasce di pertinenza, e delle infrastrutture stradali, per le quali si fa riferimento al D.P.R. 30/03/04 n. 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4.4. DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante *“Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività”* approvato con atto del Consiglio Comunale n.187 del 15/04/2004 che sostituisce in parte la Delibera di Giunta Regionale n.45 del 21 gennaio 2002, *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività”*.

La direttiva sopra indicata definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 15/01, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono normate, nello specifico, le manifestazioni temporanee (sono comprese fra queste i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito), le attività di cantiere, le attività agricole, le macchine da giardino, gli altoparlanti, i cannoni antigrandine.

4.4.1. Manifestazioni a carattere temporaneo

La gestione delle attività temporanee di cui al presente paragrafo riprende quanto già approvato con l'atto di Consiglio Comunale n. 187/1834 del 15.05.2004, *“Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività”*

Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui alla vigente normativa (L.447/95, L.R. 15/01, D.d.G. 45/2002), i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico.

Le manifestazioni ubicate nelle aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i

fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Si rinvia alla individuazione delle aree da effettuarsi ai sensi dell'art.4 c.1 lett. a) della Legge 447/1995	Afflusso atteso > 5000 persone	5h	70	75	108	24
	Afflusso atteso > 300 persone	5h	65	70	108	23,30 (1) 0,030 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
1	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	>1000	4h	3	95	100	24,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	24,00
3	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival sagre, ecc.	>200	4h	12	85	90	24,00
4	Discoteche e similari all'aperto e arene estive (*)	>200	5h	16	70	75	24,00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	<200	4h	16 massimo 2 volte alla settimana	70	75	23,30
6	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.	<200	4h	16 da intendersi come deroghe ai limiti	(**)	70	24,00

* Le discoteche e le arene estive all'aperto di cui al punto 4 della tabella di cui sopra e le attività di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui sopra svolte in modo non eccezionale sono attività non temporanee che possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

(**) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB "A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive.

Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

4.4.2. Cantieri edili, stradali o assimilabili

La gestione delle attività temporanee di cui al presente paragrafo riprende quanto già approvato con l'atto di Consiglio Comunale n. 187/1834 del 15.05.2004, "Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività"

Definizioni

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Orari e limiti

L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{aeq} = 70 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura (TM) 10 minuti; tale limite si intende va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di $L_{aeq} 65 \text{ dB (A)}$, con TM 10 minuti a finestre chiuse.

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

- il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori;

In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Autorizzazioni e deroghe

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico -".

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

4.4.3 Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.30 - 06.00.

Dissuasori sonori

L'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine

L'uso è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

4.4.4. Altre sorgenti di carattere temporaneo

Macchina da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Pubblicità fonica - Altoparlanti

La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione.

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.

La pubblicità fonica è vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II così come individuate dalla classificazione acustica comunale.

Pubblici servizi

Le attività del pubblico servizio di igiene urbana (quali ad esempio lo svuotamento dei cassonetti e delle campane per la raccolta differenziata, la pulizia delle strade, l'aspirazione delle foglie cadute, ecc...) dovranno essere svolte dal gestore con l'obiettivo di diminuire gli effetti negativi dell'impatto acustico e ridurre nel tempo il livello. A questo fine il gestore del servizio pubblico di igiene urbana dovrà presentare annualmente al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno per l'attività dell'anno successivo, un programma in cui viene dimostrato il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto acustico sopra indicati.

Nel programma dovranno essere indicati dal gestore, almeno:

- gli orari in essere per lo svolgimento di ciascuna singola tipologia di servizio e gli orari che si propone eventualmente di modificare per l'anno successivo, alla luce dei reclami presentati, sia formalmente che informalmente e delle ipotizzate eventuali nuove modalità di gestione, perseguendo l'obiettivo di ridurre progressivamente le criticità connesse all'erogazione del servizio;
- una mappa del territorio nella quale vengano indicati i punti critici, alla luce dell'esperienza di gestione del servizio e le soluzioni per migliorare le criticità evidenziate;
- le tecnologie adottate a dimostrazione dell'impegno volto alla riduzione dell'impatto acustico e le nuove tecnologie che si intendono adottare, perseguendo l'obiettivo di raggiungere progressivamente, di anno in anno, il pieno rispetto normativo per tutte le attività svolte.

Tale programma dovrà essere espressamente approvato dal Comune a seguito del parere di Arpa. Nel corso dell'anno, comunque, il Comune, sentita anche Arpa, potrà formulare disposizioni e ordinare modalità gestionali del servizio (diversi orari, diversa articolazione settimanale, diverse giornate, ecc...) finalizzate alla riduzione dell'impatto acustico e, in particolare, a risolvere eventuali criticità emergenti.

Nel programma che il gestore del servizio di igiene urbana dovrà presentare per gli anni successivi al primo anno di vigenza della presente norma, entro il 30 ottobre, dovrà essere previsto anche un rendiconto dei benefici raggiunti nell'anno in corso.

Il programma ed il rendiconto dovranno essere divulgati ai sensi del D. Lgs. 195/2005

Rete viaria

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPA, in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

I livelli di contenimento e di abbattimento a cui tendere saranno definiti nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

1. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
2. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
3. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
4. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

4.5. Aggiornamenti

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG (o di PSC);
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;

3. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

ALLEGATO A - PARAMETRI NUMERICI PER LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAENZA.

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
11268,04	1	5,00000	10486	0	4	93,1%	0,0%	1	3	1	5	III
2018,86	2	0,00000	975	0	-	48,3%	0,0%	1	3	1	5	III
13512,85	3	69,00000	3895	46	51	28,8%	0,3%	1,5	3	1	5,5	III
623,89	4	74,00000	0	0	1.186	0,0%	0,0%	3	1	1	5	III
7380,90	5	32,00000	4794	562	43	65,0%	7,6%	1	3	3	7	IV
3455,73	6	26,00000	389	148	75	11,3%	4,3%	2	3	2	7	IV
2166,27	7	54,00000	383,38	45	249	17,7%	2,1%	3	3	2	8	IV
4255,60	8	75,00000	187	0	176	4,4%	0,0%	3	2	1	6	III
4382,14	9	75,00000	590,34	124	171	13,5%	2,8%	3	3	2	8	IV
2539,89	10	26,00000	111	0	102	4,4%	0,0%	2,5	2	1	5,5	III
5520,83	11	46,00000	143	0	83	2,6%	0,0%	2	2	1	5	III
1203,34	12	7,00000	57	0	58	4,7%	0,0%	1,5	2	1	4,5	II o III
20088,73	13	47,00000	2271,71	63	23	11,3%	0,3%	1	3	1	5	III
31130,08	14	0,00000	44548	0	-	143,1%	0,0%	1	3	1	5	III
21625,21	15	142,00000	1791	330	66	8,3%	1,5%	1,5	2	2	5,5	III
20800,26	16	110,00000	1015	170	53	4,9%	0,8%	1,5	2	2	5,5	III
10158,62	17	2,00000	2879	36	2	28,3%	0,4%	1	3	1	5	III
11215,00	18	144,00000	3427	563	128	30,6%	5,0%	2,5	3	3	8,5	IV
4555,73	19	109,00000	481	0	239	10,6%	0,0%	3	3	1	7	IV
24728,75	20	135,00000	418	197	55	1,7%	0,8%	1,5	2	2	5,5	III
2421,21	21	45,00000	341	32	186	14,1%	1,3%	3	3	2	8	IV
5603,99	22	92,00000	16	335	164	0,3%	6,0%	3	1	3	7	IV
2823,98	23	33,00000	16	0	117	0,6%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
1155,91	24	13,00000	172	0	112	14,9%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
365,98	25	0,00000	0	0	-	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
23470,69	26	137,00000	10576	80	58	45,1%	0,3%	1,5	3	1	5,5	III
10555,18	27	170,00000	2144	834	161	20,3%	7,9%	3	3	3	9	IV
9816,06	28	18,00000	8030	0	18	81,8%	0,0%	1	3	1	5	III

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
2186,62	29	2,00000	2195	65	9	100,4%	3,0%	1	3	2	6	III
11595,12	30	161,00000	6027,94	130	139	52,0%	1,1%	2,5	3	2	7,5	IV
4783,02	31	2,00000	5760	65	4	120,4%	1,4%	1	3	2	6	III
6137,99	32	37,00000	3381	84	60	55,1%	1,4%	1,5	3	2	6,5	III o IV
4375,18	33	58,00000	619	0	133	14,1%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
15780,83	34	234,00000	3087,62	2358,62	148	19,6%	14,9%	2,5	3	3	8,5	IV
9722,89	35	156,00000	1655	303	160	17,0%	3,1%	3	3	2	8	IV
14064,10	36	265,00000	3073	589	188	21,8%	4,2%	3	3	2	8	IV
6862,26	37	159,00000	856	347	232	12,5%	5,1%	3	3	3	9	IV
6805,58	38	74,00000	834	230	109	12,3%	3,4%	2,5	3	2	7,5	IV
3663,84	39	31,00000	395	0	85	10,8%	0,0%	2	3	1	6	III
7763,76	40	102,00000	1215	148	131	15,6%	1,9%	2,5	3	2	7,5	IV
21124,02	41	154,00000	13193	338	73	62,5%	1,6%	1,5	3	2	6,5	III o IV
23752,07	42	217,00000	5784,69	331	91	24,4%	1,4%	2	3	2	7	IV
12679,71	43	126,00000	1236,5	261	99	9,8%	2,1%	2	2	2	6	III
26302,17	44	75,00000	17324	261	29	65,9%	1,0%	1	3	2	6	III
5953,67	45	20,00000	1916	0	34	32,2%	0,0%	1	3	1	5	III
7290,73	46	35,00000	146	0	48	2,0%	0,0%	1	2	1	4	II
13180,61	47	114,00000	358	115	86	2,7%	0,9%	2	2	2	6	III
8486,82	48	125,00000	3726,6	301	147	43,9%	3,5%	2,5	3	2	7,5	IV
15384,04	49	52,00000	368	0	34	2,4%	0,0%	1	2	1	4	II
21975,47	50	0,00000	14420	0	-	65,6%	0,0%	1	3	1	5	III
14804,92	51	74,00000	234	0	50	1,6%	0,0%	1	2	1	4	II
11343,73	52	123,00000	1580,6	692	108	13,9%	6,1%	2,5	3	3	8,5	IV
8161,00	53	123,00000	1671	161	151	20,5%	2,0%	3	3	2	8	IV
5606,37	54	0,00000	1047	0	-	18,7%	0,0%	1	3	1	5	III
5986,68	55	61,00000	1816,4	0	102	30,3%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
4390,39	56	52,00000	732	273,4	118	16,7%	6,2%	2,5	3	3	8,5	IV
4805,77	57	44,00000	840	0	92	17,5%	0,0%	2	3	1	6	III
6974,62	58	89,00000	1492	111	128	21,4%	1,6%	2,5	3	2	7,5	IV
869,07	59	5,00000	200	116	58	23,0%	13,3%	1,5	3	3	7,5	IV
4362,67	60	66,00000	979	450	151	22,4%	10,3%	3	3	3	9	IV
2035,99	61	33,00000	618	16	162	30,4%	0,8%	3	3	2	8	IV
2573,27	62	28,00000	1790	0	109	69,6%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
2099,64	63	11,00000	814	45	52	38,8%	2,1%	1,5	3	2	6,5	III o IV
19618,06	64	86,00000	6373	1326	44	32,5%	6,8%	1	3	3	7	IV
2757,72	65	7,00000	2928	0	25	106,2%	0,0%	1	3	1	5	III
6359,91	66	76,00000	3600	1326	119	56,6%	20,8%	2,5	3	3	8,5	IV
9498,84	67	204,00000	371	124	215	3,9%	1,3%	3	2	2	7	IV
2731,08	68	25,00000	490	0	92	17,9%	0,0%	2	3	1	6	III
15541,47	69	245,00000	1567	1326	158	10,1%	8,5%	3	3	3	9	IV
6958,87	70	56,00000	5338	121	80	76,7%	1,7%	2	3	2	7	IV
44974,87	71	188,00000	9152,59	232	42	20,4%	0,5%	1	3	2	6	III
7823,41	72	39,00000	0	644	50	0,0%	8,2%	1	1	3	5	III
4841,22	73	69,00000	205	135	143	4,2%	2,8%	2,5	2	2	6,5	III o IV
6605,88	74	77,00000	2462	0	117	37,3%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
2423,71	75	93,00000	30	0	384	1,2%	0,0%	3	1	1	5	III
7596,73	76	206,00000	111	20	271	1,5%	0,3%	3	1	1	5	III
5492,73	77	52,00000	4615	116	95	84,0%	2,1%	2	3	2	7	IV
5066,74	78	84,00000	1593	164	166	31,4%	3,2%	3	3	2	8	IV
10429,78	79	53,00000	5556	450	51	53,3%	4,3%	1,5	3	2	6,5	III o IV
9384,15	80	95,00000	2432,87	248	101	25,9%	2,6%	2,5	3	2	7,5	IV
4499,25	81	61,00000	47	142	136	1,0%	3,2%	2,5	1	2	5,5	III
8862,90	82	99,00000	1571	553	112	17,7%	6,2%	2,5	3	3	8,5	IV
1825,38	83	25,00000	349	0	137	19,1%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
4399,40	84	68,00000	121	0	155	2,8%	0,0%	3	2	1	6	III
6965,61	85	96,00000	16	0	138	0,2%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
22392,75	86	156,00000	2717	332	70	12,1%	1,5%	1,5	3	2	6,5	III o IV
5206,54	87	91,00000	333	325	175	6,4%	6,2%	3	2	3	8	IV
1232,10	88	15,00000	176	0	122	14,3%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
24768,64	89	63,00000	5662	0	25	22,9%	0,0%	1	3	1	5	III
32177,40	90	182,00000	1894	325	57	5,9%	1,0%	1,5	2	2	5,5	III
5818,46	91	124,00000	657	80	213	11,3%	1,4%	3	3	2	8	IV
490,32	92	3,00000	0	117	61	0,0%	23,9%	1,5	1	3	5,5	III
2722,92	93	13,00000	166	0	48	6,1%	0,0%	1	2	1	4	II
2081,57	94	41,00000	0	16	197	0,0%	0,8%	3	1	2	6	III
1280,20	95	25,00000	0	0	195	0,0%	0,0%	3	1	1	5	III
6368,59	96	121,00000	696	0	190	10,9%	0,0%	3	3	1	7	IV

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
13369,44	97	81,00000	3219	140	61	24,1%	1,0%	1,5	3	2	6,5	III o IV
12887,30	98	110,00000	4228	125	85	32,8%	1,0%	2	3	2	7	IV
6106,01	99	80,00000	513	29	131	8,4%	0,5%	2,5	2	1	5,5	III
8590,71	100	104,00000	67	0	121	0,8%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
2705,86	101	36,00000	1045	16	133	38,6%	0,6%	2,5	3	2	7,5	IV
7730,97	102	126,00000	164	246	163	2,1%	3,2%	3	2	2	7	IV
6354,95	103	67,00000	332	0	105	5,2%	0,0%	2,5	2	1	5,5	III
31601,10	104	126,00000	2044,51	1311	40	6,5%	4,1%	1	2	2	5	III
13245,98	105	90,00000	1199	532	68	9,1%	4,0%	1,5	2	2	5,5	III
4708,05	106	96,00000	517,25	231	204	11,0%	4,9%	3	3	2	8	IV
782,95	107	6,00000	0	0	77	0,0%	0,0%	2	1	1	4	II
4859,42	108	67,00000	0	16	138	0,0%	0,3%	2,5	1	1	4,5	II o III
2942,07	109	55,00000	88	0	187	3,0%	0,0%	3	2	1	6	III
2820,91	110	66,00000	155	0	234	5,5%	0,0%	3	2	1	6	III
14020,84	111	21,00000	292	549	15	2,1%	3,9%	1	2	2	5	III
6585,36	112	23,00000	0	125	35	0,0%	1,9%	1	1	2	4	II
4310,97	113	70,00000	211	30	162	4,9%	0,7%	3	2	2	7	IV
2366,15	114	23,00000	56	476	97	2,4%	20,1%	2	2	3	7	IV
1579,79	115	17,00000	296	0	108	18,7%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
7349,26	116	63,00000	793	130	86	10,8%	1,8%	2	3	2	7	IV
5412,67	117	22,00000	164	0	41	3,0%	0,0%	1	2	1	4	II
944,84	118	10,00000	221	0	106	23,4%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
935,00	119	15,00000	16	0	160	1,7%	0,0%	3	2	1	6	III
15179,33	120	8,00000	3401	120	5	22,4%	0,8%	1	3	2	6	III
10923,45	121	55,00000	35	0	50	0,3%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
19915,07	122	135,00000	1581	85	68	7,9%	0,4%	1,5	2	1	4,5	II o III
26408,56	123	180,00000	74	265	68	0,3%	1,0%	1,5	1	2	4,5	II o III
5447,86	124	72,00000	36	0	132	0,7%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
14439,09	125	152,00000	115	37	105	0,8%	0,3%	2,5	1	1	4,5	II o III
105878,09	126	26,00000	1331	0	2	1,3%	0,0%	1	1	1	3	II
45053,15	127	175,00000	1156	0	39	2,6%	0,0%	1	2	1	4	II
54071,30	128	231,00000	120	0	43	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
25217,72	129	412,00000	1293	61	163	5,1%	0,2%	3	2	1	6	III
2303,82	130	59,00000	43	0	1.185	1,9%	0,0%	3	2	1	6	III

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
2216,11	131	28,00000	0	120	835	0,0%	5,4%	3	1	3	7	IV
45467,09	132	273,00000	1595,61	328	30	3,5%	0,7%	1	2	2	5	III
53358,62	133	185,00000	1021	496	26	1,9%	0,9%	1	2	2	5	III
20360,25	134	138,00000	477	25	34	2,3%	0,1%	1	2	1	4	II
44598,12	135	137,00000	331	1198	8	0,7%	2,7%	1	1	2	4	II
17559,35	136	69,00000	1761	110	158	10,0%	0,6%	3	3	2	8	IV
19259,00	137	36,00000	22	0	41	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
46494,21	138	278,00000	963	20	113	2,1%	0,0%	2,5	2	1	5,5	III
28316,08	139	78,00000	65	0	41	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
165942,83	140	524,00000	5655,95	143	32	3,4%	0,1%	1	2	1	4	II
16050,29	141	117,00000	9456	0	73	58,9%	0,0%	1,5	3	1	5,5	III
22083,07	142	4,00000	8233	0	2	37,3%	0,0%	1	3	1	5	III
27652,73	143	96,00000	217	0	35	0,8%	0,0%	1	1	1	3	II
10108,20	144	37,00000	16	16	37	0,2%	0,2%	1	1	1	3	II
59688,72	145	87,00000	52	0	15	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
30263,06	146	17,00000	346	21051	6	1,1%	69,6%	1	1	3	5	III
10880,75	147	117,00000	16	572	108	0,1%	5,3%	2,5	1	3	6,5	III o IV
15423,57	148	184,00000	250	65	119	1,6%	0,4%	2,5	2	1	5,5	III
14881,15	149	57,00000	122	0	38	0,8%	0,0%	1	1	1	3	II
52406,77	150	238,00000	2043	24	45	3,9%	0,0%	1	2	1	4	II
8382,07	151	97,00000	80	0	116	1,0%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
19028,18	152	39,00000	1059	207	20	5,6%	1,1%	1	2	2	5	III
2540,42	153	25,00000	50	0	98	2,0%	0,0%	2	2	1	5	III
4267,78	154	77,00000	0	25	180	0,0%	0,6%	3	1	2	6	III
4496,08	155	42,00000	650	0	93	14,5%	0,0%	2	3	1	6	III
3034,21	156	24,00000	477,87	80	79	15,7%	2,6%	2	3	2	7	IV
5319,04	157	56,00000	561	111	105	10,5%	2,1%	2,5	3	2	7,5	IV
5594,93	158	19,00000	233	44	34	4,2%	0,8%	1	2	2	5	III
31897,22	159	550,00000	1966	58	172	6,2%	0,2%	3	2	1	6	III
18321,45	160	139,00000	517	0	76	2,8%	0,0%	2	2	1	5	III
5232,09	161	92,00000	47	35	176	0,9%	0,7%	3	1	2	6	III
6416,21	162	27,00000	30	80	42	0,5%	1,2%	1	1	2	4	II
14475,84	163	57,00000	35	3311	39	0,2%	22,9%	1	1	3	5	III
183596,68	164	0,00000	3291	2000	-	1,8%	1,1%	1	2	2	5	III

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
4882,17	165	20,00000	710	154	41	14,5%	3,2%	1	3	2	6	III
14811,83	166	68,00000	4261	568	46	28,8%	3,8%	1	3	2	6	III
14541,43	167	250,00000	1218	220	172	8,4%	1,5%	3	2	2	7	IV
24135,83	168	243,00000	2046	110	101	8,5%	0,5%	2,5	2	1	5,5	III
20393,69	169	79,00000	600	600	39	2,9%	2,9%	1	2	2	5	III
9468,11	170	52,00000	238	75	55	2,5%	0,8%	1,5	2	2	5,5	III
6736,66	171	45,00000	87	0	67	1,3%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
20418,29	172	177,00000	0	395	87	0,0%	1,9%	2	1	2	5	III
3291,22	173	38,00000	16	0	115	0,5%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
11534,21	174	79,00000	122	0	68	1,1%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
6770,29	175	74,00000	25	0	109	0,4%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
6641,40	176	30,00000	20,5	220	45	0,3%	3,3%	1	1	2	4	II
7039,54	177	17,00000	225,8	170	24	3,2%	2,4%	1	2	2	5	III
34556,73	178	477,00000	762	221	138	2,2%	0,6%	2,5	2	2	6,5	III o IV
1364,15	179	13,00000	0	40	95	0,0%	2,9%	2	1	2	5	III
1461,26	180	13,00000	10	0	89	0,7%	0,0%	2	1	1	4	II
18397,24	181	292,00000	1654	544	159	9,0%	3,0%	3	2	2	7	IV
10070,50	182	149,00000	80	0	148	0,8%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
7960,71	183	165,00000	4	20	207	0,1%	0,3%	3	1	1	5	III
65829,92	184	418,00000	5797	310	63	8,8%	0,5%	1,5	2	1	4,5	II o III
146855,59	185	1120,00000	7352	2191	76	5,0%	1,5%	2	2	2	6	III
14509,84	186	132,00000	252	0	91	1,7%	0,0%	2	2	1	5	III
17226,30	187	40,00000	3723	0	23	21,6%	0,0%	1	3	1	5	III
28064,88	188	275,00000	2259	210	98	8,0%	0,7%	2	2	2	6	III
25960,09	189	200,00000	633,6	439	77	2,4%	1,7%	2	2	2	6	III
6864,26	190	24,00000	16	0	35	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
13881,60	191	64,00000	451	700	46	3,2%	5,0%	1	2	3	6	III
22067,08	192	0,00000	476	0	-	2,2%	0,0%	1	2	1	4	II
12657,37	193	119,00000	196	20	94	1,5%	0,2%	2	2	1	5	III
8208,17	194	23,00000	3873	0	28	47,2%	0,0%	1	3	1	5	III
8464,45	195	112,00000	334	75	132	3,9%	0,9%	2,5	2	2	6,5	III o IV
14465,58	196	139,00000	560	196	96	3,9%	1,4%	2	2	2	6	III
12511,59	197	129,00000	1910	0	103	15,3%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
5767,00	198	106,00000	366	80	184	6,3%	1,4%	3	2	2	7	IV

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
7829,02	199	34,00000	202	99	43	2,6%	1,3%	1	2	2	5	III
2419,77	200	19,00000	336	0	79	13,9%	0,0%	2	3	1	6	III
18268,19	201	180,00000	78	52	99	0,4%	0,3%	2	1	1	4	II
4988,21	202	47,00000	49	38	94	1,0%	0,8%	2	1	2	5	III
3945,47	203	0,00000	0	0	-	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3881,85	204	40,00000	459	0	103	11,8%	0,0%	2,5	3	1	6,5	III o IV
7265,99	205	120,00000	544	229	165	7,5%	3,2%	3	2	2	7	IV
3547,15	206	23,00000	849	164	65	23,9%	4,6%	1,5	3	2	6,5	III o IV
77903,29	207	433,00000	9416	0	56	12,1%	0,0%	1,5	3	1	5,5	III
8123,41	208	8,00000	0	0	10	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
6187,48	209	110,00000	16	16	178	0,3%	0,3%	3	1	1	5	III
13683,33	210	209,00000	4593	1123	153	33,6%	8,2%	3	3	3	9	IV
8621,82	211	53,00000	0	2106	61	0,0%	24,4%	1,5	1	3	5,5	III
30878,93	212	135,00000	32	32	44	0,1%	0,1%	1	1	1	3	II
60512,14	213	232,00000	260	2076	38	0,4%	3,4%	1	1	2	4	II
254818,00	214	254,00000	2558	0	10	1,0%	0,0%	1	1	1	3	II
21737,74	215	139,00000	159	167	64	0,7%	0,8%	1,5	1	2	4,5	II o III
34322,26	216	124,00000	1799	174	36	5,2%	0,5%	1	2	2	5	III
7938,00	217	22,00000	120	1075	28	1,5%	13,5%	1	2	3	6	III
26029,19	218	175,00000	131	0	67	0,5%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
7413,59	219	105,00000	642	0	142	8,7%	0,0%	2,5	2	1	5,5	III
27410,70	220	188,00000	3079	579	69	11,2%	2,1%	1,5	3	2	6,5	III o IV
31199,04	221	198,00000	1223	516	63	3,9%	1,7%	1,5	2	2	5,5	III
30201,60	222	278,00000	633	348	92	2,1%	1,2%	2	2	2	6	III
15491,77	223	122,00000	246	16	79	1,6%	0,1%	2	2	1	5	III
34355,79	224	170,00000	4754	400	49	13,8%	1,2%	1	3	2	6	III
16161,44	225	129,00000	92	266	80	0,6%	1,6%	2	1	2	5	III
24432,66	226	343,00000	76	16	140	0,3%	0,1%	2,5	1	1	4,5	II o III
21864,45	227	193,00000	146	16	88	0,7%	0,1%	2	1	1	4	II
174309,60	228	468,00000	1981	984	27	1,1%	0,6%	1	1	2	4	II
5679,93	229	5,00000	215,79	151	9	3,8%	2,7%	1	2	2	5	III
21792,43	230	122,00000	58	22	56	0,3%	0,1%	1,5	1	1	3,5	II
12077,88	231	68,00000	0	200	56	0,0%	1,7%	1,5	1	2	4,5	II o III
10082,64	232	101,00000	344	16	100	3,4%	0,2%	2,5	2	1	5,5	III

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
36599,03	233	374,00000	567,37	99	102	1,6%	0,3%	2,5	2	1	5,5	III
33985,34	234	96,00000	1532	915	28	4,5%	2,7%	1	2	2	5	III
25485,31	235	97,00000	719	125	38	2,8%	0,5%	1	2	1	4	II
74278,86	236	560,00000	1591,2	105	75	2,1%	0,1%	2	2	1	5	III
11845,46	237	115,00000	16	16	97	0,1%	0,1%	2	1	1	4	II
52186,80	238	385,00000	755,75	144	74	1,4%	0,3%	1,5	1	1	3,5	II
5260,24	239	32,00000	300	0	61	5,7%	0,0%	1,5	2	1	4,5	II o III
69999,25	240	314,00000	6007	0	45	8,6%	0,0%	1	2	1	4	II
8448,61	241	48,00000	33	322	57	0,4%	3,8%	1,5	1	2	4,5	II o III
175373,34	242	997,00000	1924	513	57	1,1%	0,3%	1,5	1	1	3,5	II
130591,05	243	86,00000	890	0	7	0,7%	0,0%	1	1	1	3	II
9319,41	244	51,00000	407	40	55	4,4%	0,4%	1,5	2	1	4,5	II o III
8550,33	245	103,00000	32	0	120	0,4%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
6441,58	246	67,00000	0	66	104	0,0%	1,0%	2,5	1	2	5,5	III
14108,28	247	70,00000	32	0	50	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
6688,21	248	69,00000	184	36	103	2,8%	0,5%	2,5	2	2	6,5	III o IV
7943,79	249	63,00000	20	0	79	0,3%	0,0%	2	1	1	4	II
6604,74	250	78,00000	250	36	118	3,8%	0,5%	2,5	2	2	6,5	III o IV
7623,12	251	138,00000	30	0	181	0,4%	0,0%	3	1	1	5	III
15190,04	252	70,00000	226	0	46	1,5%	0,0%	1	1	1	3	II
92280,29	253	390,00000	310	0	42	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
19517,77	254	32,00000	0	0	16	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
73539,67	255	248,00000	2896	718	34	3,9%	1,0%	1	2	2	5	III
14645,71	256	144,00000	55	248	98	0,4%	1,7%	2	1	2	5	III
93536,81	257	213,00000	567	335	23	0,6%	0,4%	1	1	1	3	II
51030,76	258	99,00000	48	0	19	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
88145,48	259	232,00000	346	80	26	0,4%	0,1%	1	1	1	3	II
6521,12	260	49,00000	0	0	75	0,0%	0,0%	2	1	1	4	II
5525,89	261	49,00000	25	0	89	0,5%	0,0%	2	1	1	4	II
7687,57	262	51,00000	43	0	66	0,6%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
6781,14	263	39,00000	178	0	58	2,6%	0,0%	1,5	2	1	4,5	II o III
52463,00	264	292,00000	254	103	56	0,5%	0,2%	1,5	1	1	3,5	II
15210,60	265	26,00000	35	34	17	0,2%	0,2%	1	1	1	3	II
8483,25	266	80,00000	80	0	94	0,9%	0,0%	2	1	1	4	II

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
8404,98	267	83,00000	32	0	99	0,4%	0,0%	2	1	1	4	II
4006,48	268	46,00000	0	0	115	0,0%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
81456,18	269		0	0	-	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
29635,79	270	196,00000	226	6540	66	0,8%	22,1%	1,5	1	3	5,5	III
12756,83	271	126,00000	421	200	99	3,3%	1,6%	2	2	2	6	III
13555,68	272	68,00000	32	0	50	0,2%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
51519,28	273	102,00000	4558	79	20	8,8%	0,2%	1	2	1	4	II
12153,31	274	30,00000	12	0	25	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
38203,57	275	251,00000	415	5845	66	1,1%	15,3%	1,5	1	3	5,5	III
19298,28	276	64,00000	16	745	33	0,1%	3,9%	1	1	2	4	II
49065,41	277	28,00000	16	0	6	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
41242,99	278	323,00000	346	2087	78	0,8%	5,1%	2	1	3	6	III
19968,94	279	176,00000	66	47	88	0,3%	0,2%	2	1	1	4	II
42202,85	280	215,00000	112	6373	51	0,3%	15,1%	1,5	1	3	5,5	III
8671,85	281	61,00000	16	16	70	0,2%	0,2%	1,5	1	1	3,5	II
17930,73	282	178,00000	312	16	99	1,7%	0,1%	2	2	1	5	III
12582,95	283	103,00000	1054	222	82	8,4%	1,8%	2	2	2	6	III
7585,77	284	56,00000	361	0	74	4,8%	0,0%	1,5	2	1	4,5	II o III
8908,64	285	19,00000	52	0	21	0,6%	0,0%	1	1	1	3	II
7344,94	286	42,00000	20	0	57	0,3%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
7301,67	287	49,00000	71	0	67	1,0%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
5701,94	288	38,00000	0	0	67	0,0%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
5286,35	289	40,00000	52	16	76	1,0%	0,3%	2	1	1	4	II
6250,99	290	26,00000	0	16	42	0,0%	0,3%	1	1	1	3	II
3240,59	291	23,00000	0	16	71	0,0%	0,5%	1,5	1	1	3,5	II
2955,58	292	20,00000	23	0	68	0,8%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
2885,48	293	15,00000	0	0	52	0,0%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
2857,11	294	39,00000	0	0	137	0,0%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
3083,31	295	51,00000	32	0	165	1,0%	0,0%	3	1	1	5	III
6152,17	296	61,00000	16	49	99	0,3%	0,8%	2	1	2	5	III
81290,73	297	70,00000	4688	1200	9	5,8%	1,5%	1	2	2	5	III
109197,65	298	52,00000	40	5500	5	0,0%	5,0%	1	1	3	5	III
109075,48	299	405,00000	924	736	37	0,8%	0,7%	1	1	2	4	II
72709,08	300	49,00000	36	0	7	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
70030,15	301	187,00000	784	0	27	1,1%	0,0%	1	1	1	3	II
7089,27	302	39,00000	215	450	55	3,0%	6,3%	1,5	2	3	6,5	III o IV
17979,33	303	44,00000	461	0	24	2,6%	0,0%	1	2	1	4	II
15214,21	304	15,00000	16	0	10	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
109418,18	305	176,00000	1657	94	16	1,5%	0,1%	1	2	1	4	II
60202,56	306	92,00000	2366	543	15	3,9%	0,9%	1	2	2	5	III
7840,86	307	51,00000	110	0	65	1,4%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
13429,90	308	17,00000	0	90	13	0,0%	0,7%	1	1	2	4	II
27081,84	309	50,00000	0	16	18	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
158557,93	310	254,00000	5966	3193	16	3,8%	2,0%	1	2	2	5	III
57264,49	311	94,00000	7729	4516	16	13,5%	7,9%	1	3	3	7	IV
11641,65	312	60,00000	193	25	52	1,7%	0,2%	1,5	2	1	4,5	II o III
19272,05	313	72,00000	48	16	37	0,2%	0,1%	1	1	1	3	II
5603,46	314	9,00000	0	180	16	0,0%	3,2%	1	1	2	4	II
3688,86	315	31,00000	0	0	84	0,0%	0,0%	2	1	1	4	II
12400,05	316	36,00000	16	90	29	0,1%	0,7%	1	1	2	4	II
18963,01	317	102,00000	164	100	54	0,9%	0,5%	1,5	1	2	4,5	II o III
3802,51	318	22,00000	0	0	58	0,0%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
11928,84	319	13,00000	16	3310	11	0,1%	27,7%	1	1	3	5	III
10511,81	320	15,00000	466	0	14	4,4%	0,0%	1	2	1	4	II
24183,84	321	48,00000	0	0	20	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
6546,87	322	31,00000	0	16	47	0,0%	0,2%	1	1	1	3	II
3327,65	323	21,00000	25	0	63	0,8%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
6327,07	324	26,00000	16	320	41	0,3%	5,1%	1	1	3	5	III
35917,22	325	18,00000	0	0	5	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
49832,87	326	7,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
174769,15	327		0	0	7	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
45888,94	328	122,00000	16	18000	5	0,0%	39,2%	1	1	3	5	III
12987,59	329	23,00000	608	899	21	4,7%	6,9%	1	2	3	6	III
35523,60	330	27,00000	3500	1066	-	9,9%	3,0%	1	2	2	5	III
24622,61	331	0,00000	2840	100	-	11,5%	0,4%	1	3	1	5	III
35943,90	332	0,00000	7335	1487	2	20,4%	4,1%	1	3	2	6	III
47142,30	333	7,00000	570	28516	5	1,2%	60,5%	1	1	3	5	III
83785,04	334	25,00000	9997	10283	3	11,9%	12,3%	1	3	3	7	IV

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
55609,14	335	27,00000	14833	8225	-	26,7%	14,8%	1	3	3	7	IV
42778,25	336	0,00000	5987	771	6	14,0%	1,8%	1	3	2	6	III
129078,49	337	24,00000	7331	38901	3	5,7%	30,1%	1	2	3	6	III
71302,58	338	37,00000	7605	7692	9	10,7%	10,8%	1	3	3	7	IV
44134,14	339	64,00000	3410	4732	4	7,7%	10,7%	1	2	3	6	III
35135,95	340	19,00000	2176	3825	6	6,2%	10,9%	1	2	3	6	III
44777,77	341	20,00000	12730	3161	4	28,4%	7,1%	1	3	3	7	IV
91032,35	342	91,00000	504	4455	10	0,6%	4,9%	1	1	2	4	II
16721,51	343	21,00000	1201	440	13	7,2%	2,6%	1	2	2	5	III
66586,39	344	90,00000	1413	8928	14	2,1%	13,4%	1	2	3	6	III
16380,93	345	1,00000	250	300	1	1,5%	1,8%	1	2	2	5	III
23562,29	346	45,00000	526	6558	19	2,2%	27,8%	1	2	3	6	III
22197,32	347	19,00000	565	1546	9	2,5%	7,0%	1	2	3	6	III
16715,14	348	12,00000	2139	628	7	12,8%	3,8%	1	3	2	6	III
22865,57	349	58,00000	270	2970	25	1,2%	13,0%	1	1	3	5	III
43140,48	350	49,00000	3675	2602	11	8,5%	6,0%	1	2	3	6	III
61389,75	351	15,00000	8437	4202	2	13,7%	6,8%	1	3	3	7	IV
91375,34	352	33,00000	1723	689	4	1,9%	0,8%	1	2	2	5	III
39233,85	353	37,00000	4697,61	4593,7	9	12,0%	11,7%	1	3	3	7	IV
24980,95	354	5,00000	16	0	2	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
16188,02	355	5,00000	1600	4534	3	9,9%	28,0%	1	2	3	6	III
32162,76	356	11,00000	1660	10082	3	5,2%	31,3%	1	2	3	6	III
156811,96	357	40,00000	8144	26880	3	5,2%	17,1%	1	2	3	6	III
47643,36	358	17,00000	1686	6786	4	3,5%	14,2%	1	2	3	6	III
53535,50	359	7,00000	1683,02	7250	1	3,1%	13,5%	1	2	3	6	III
116233,20	360	62,00000	1752,12	10469	5	1,5%	9,0%	1	2	3	6	III
14221,30	361	10,00000	848	1023	7	6,0%	7,2%	1	2	3	6	III
14675,91	362	5,00000	650	1220	3	4,4%	8,3%	1	2	3	6	III
27100,76	363	22,00000	790	1892	8	2,9%	7,0%	1	2	3	6	III
25753,04	364	19,00000	98	5269,14	7	0,4%	20,5%	1	1	3	5	III
50833,81	365	5,00000	416	17650	1	0,8%	34,7%	1	1	3	5	III
77177,31	366	5,00000	2155	11336	1	2,8%	14,7%	1	2	3	6	III
48051,98	367	6,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
151861,67	368	0,00000	32	71977	-	0,0%	47,4%	1	1	3	5	III

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
41269,05	369	7,00000	5614	2900	2	13,6%	7,0%	1	3	3	7	IV
421894,66	370	143,00000	14630	94494	3	3,5%	22,4%	1	2	3	6	III
8307,53	371	31,00000	0	40	37	0,0%	0,5%	1	1	1	3	II
592432,88	372	58,00000	3148	37110	1	0,5%	6,3%	1	1	3	5	III
33997,43	373	3,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
598708,91	374	53,00000	12509	110397	1	2,1%	18,4%	1	2	3	6	III
147111,17	375	0,00000	8600	75015	-	5,8%	51,0%	1	2	3	6	III
175264,26	376	27,00000	5278	367	2	3,0%	0,2%	1	2	1	4	II
580084,12	377	28,00000	21536	96822	0	3,7%	16,7%	1	2	3	6	III
76605,48	378	0,00000	0	9389	-	0,0%	12,3%	1	1	3	5	III
126926,37	379	67,00000	659	8042	5	0,5%	6,3%	1	1	3	5	III
76623,63	380	33,00000	0	0	4	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
152633,95	381	21,00000	1934	9643	1	1,3%	6,3%	1	1	3	5	III
9521,15	382	0,00000	0	80	-	0,0%	0,8%	1	1	2	4	II
9602,05	383	123,00000	48	0	128	0,5%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
7092,86	384	58,00000	0	0	82	0,0%	0,0%	2	1	1	4	II
5749,53	385	102,00000	202	219,8	177	3,5%	3,8%	3	2	2	7	IV
8035,76	386	117,00000	50	316	146	0,6%	3,9%	2,5	1	2	5,5	III
10358,95	387	123,00000	40	100	119	0,4%	1,0%	2,5	1	2	5,5	III
23008,53	388	67,00000	9952	16	29	43,3%	0,1%	1	3	1	5	III
8365,07	389	156,00000	376	20	186	4,5%	0,2%	3	2	1	6	III
5889,73	390	105,00000	376	10	178	6,4%	0,2%	3	2	1	6	III
6578,10	391	41,00000	16	0	62	0,2%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
41153,28	392	266,00000	32	0	65	0,1%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
70414,73	393	379,00000	57	23	54	0,1%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
6406,89	394	60,00000	25	0	94	0,4%	0,0%	2	1	1	4	II
98211,95	395	813,00000	2075	96	83	2,1%	0,1%	2	2	1	5	III
72743,34	396	69,00000	500	0	9	0,7%	0,0%	1	1	1	3	II
75257,71	397	527,00000	260	15	70	0,3%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
97552,88	398	117,00000	89	16	12	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
49743,21	399	160,00000	188	1966	32	0,4%	4,0%	1	1	2	4	II
111336,29	400	739,00000	570	238	66	0,5%	0,2%	1,5	1	1	3,5	II
4989,84	401	67,00000	0	0	134	0,0%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
22619,67	402	334,00000	88	16	148	0,4%	0,1%	2,5	1	1	4,5	II o III

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
4688,19	403	65,00000	30	0	139	0,6%	0,0%	2,5	1	1	4,5	II o III
976652,47	404	64,00000	272	17	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
18722,83	405	37,00000	311	0	20	1,7%	0,0%	1	2	1	4	II
274884,83	406	78,00000	43	225	3	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
1383248,65	407	129,00000	7160	312	1	0,5%	0,0%	1	1	1	3	II
653092,10	408	85,00000	6207	476	1	1,0%	0,1%	1	1	1	3	II
91987,09	409	38,00000	564	280	4	0,6%	0,3%	1	1	1	3	II
1224110,82	410	64,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1631318,64	411	127,00000	42	1400	1	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
10997,42	412	44,00000	16	151	33	0,1%	1,4%	1	1	2	4	II
1429072,72	413	36,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
126321,04	414	47,00000	350	0	3	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
109900,38	415	37,00000	0	32	6	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2357591,78	416	70,00000	297	131	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
905252,74	417	46,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
71901,32	418	17,00000	21	32	2	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2911828,97	419	40,00000	100	16	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
52625,34	420	12,00000	81	45	21	0,2%	0,1%	1	1	1	3	II
3181869,52	421	108,00000	236	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
48959,61	422	10,00000	24	0	9	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
28491,46	423	42,00000	382	16	28	1,3%	0,1%	1	1	1	3	II
2148184,90	424	81,00000	16	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
113630,48	425	13,00000	300	0	1	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
662334,29	426	3,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
17844,77	427	28,00000	536	190	16	3,0%	1,1%	1	2	2	5	III
1122299,00	428	22,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
406144,65	429	123,00000	0	0	3	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
60512,40	430	154,00000	164	160	25	0,3%	0,3%	1	1	1	3	II
2462550,53	431	183,00000	73	45	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
86135,42	432	37,00000	317	61	4	0,4%	0,1%	1	1	1	3	II
119635,25	433	51,00000	16	0	4	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1556017,15	434	113,00000	0	45	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
183924,16	435	65,00000	515	79	4	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
945170,90	436	78,00000	1762	680	1	0,2%	0,1%	1	1	1	3	II

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
46938,84	437	18,00000	0	0	4	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2706090,05	438	176,00000	80	442	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1806121,95	439	87,00000	0	116	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
30348,35	440	88,00000	152	427	29	0,5%	1,4%	1	1	2	4	II
4441482,90	441	121,00000	25	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2811659,26	442	168,00000	20482	746	1	0,7%	0,0%	1	1	1	3	II
11500,12	443	51,00000	370	0	44	3,2%	0,0%	1	2	1	4	II
10357,03	444	74,00000	52	37	71	0,5%	0,4%	1,5	1	1	3,5	II
16068,55	445	115,00000	50	76	72	0,3%	0,5%	1,5	1	1	3,5	II
19182,10	446	79,00000	90,6	0	41	0,5%	0,0%	1	1	1	3	II
5053,12	447	37,00000	150	0	73	3,0%	0,0%	1,5	2	1	4,5	II o III
10510,70	448	61,00000	0	0	58	0,0%	0,0%	1,5	1	1	3,5	II
6752,03	449	30,00000	240	0	44	3,6%	0,0%	1	2	1	4	II
3585823,91	450	212,00000	48	196	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
138571,15	451	17,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
31222,96	452	115,00000	147	25	37	0,5%	0,1%	1	1	1	3	II
1587421,85	453	104,00000	266	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1676843,08	454	49,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
37976,48	455	5,00000	360	0	1	0,9%	0,0%	1	1	1	3	II
1376188,14	456	17,00000	0	200	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1262901,40	457	111,00000	6	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
729383,61	458	68,00000	20	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
87903,57	459	225,00000	1056,4	488	26	1,2%	0,6%	1	1	2	4	II
688629,94	460	35,00000	60	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
803176,47	461	87,00000	1516	381	1	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
129510,54	462	27,00000	0	0	2	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
694600,58	463	38,00000	100	230	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
993481,80	464	123,00000	4499	360	1	0,5%	0,0%	1	1	1	3	II
372010,47	465	31,00000	612	0	1	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
33961,64	466	168,00000	245	24	49	0,7%	0,1%	1	1	1	3	II
1168302,46	467	70,00000	1227	20	1	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
70230,67	468	28,00000	312	0	4	0,4%	0,0%	1	1	1	3	II
3326091,56	469	66,00000	116	10	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
8718,71	470	77,00000	0	12	88	0,0%	0,1%	2	1	1	4	II

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
477911,12	471	25,00000	2000	0	1	0,4%	0,0%	1	1	1	3	II
1795353,88	472	124,00000	42183	538	1	2,3%	0,0%	1	2	1	4	II
126645,83	473	39,00000	16	16	3	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
20160,34	474	32,00000	28	0	16	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
661880,82	475	18,00000	4058	530	0	0,6%	0,1%	1	1	1	3	II
24581,25	476	84,00000	412	56	34	1,7%	0,2%	1	2	1	4	II
64266,63	477	105,00000	97,8	280	16	0,2%	0,4%	1	1	1	3	II
2729691,61	478	161,00000	70	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1885357,74	479	70,00000	195	200	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2556827,51	480	60,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2982876,10	481	88,00000	441	70	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2713668,84	482	104,00000	150	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
83577,27	483	5,00000	1440	0	1	1,7%	0,0%	1	2	1	4	II
1351725,66	484	36,00000	20	44	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
726396,02	485	72,00000	198	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3539008,68	486	190,00000	48	317	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
42955,09	487	59,00000	25	0	5	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
79211,97	488	20,00000	731	700	9	0,9%	0,9%	1	1	2	4	II
1040656,40	489	75,00000	713	0	2	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
88640,12	490	196,00000	3481	337	6	3,9%	0,4%	1	2	1	4	II
710391,81	491	56,00000	3266	2400	0	0,5%	0,3%	1	1	1	3	II
76471,10	492	13,00000	800	0	15	1,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2188516,90	493	115,00000	0	170	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
77628,69	494	67,00000	48	16	9	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
1801425,56	495	96,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2211867,42	496	117,00000	669	75	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1393850,94	497	53,00000	32	20	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
86267,81	498	36,00000	0	16	4	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
814779,72	499	40,00000	141	102	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
35331,37	500	22,00000	129	0	6	0,4%	0,0%	1	1	1	3	II
2106067,63	501	97,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1106464,16	502	64,00000	613	21982	1	0,1%	2,0%	1	1	2	4	II
79805,23	503	22,00000	20	120	3	0,0%	0,2%	1	1	1	3	II
767145,38	504	105,00000	667	16	1	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II

<u>Superficie (mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att. Comm. (mq)</u>	<u>Att. Prod. (mq)</u>	<u>Densità D (ab/ha)</u>	<u>Densità C (sup. %)</u>	<u>Densità P (sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
2710199,86	505	114,00000	0	28	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
39620,17	506	6,00000	0	0	2	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1597864,07	507	72,00000	166	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2076828,59	508	89,00000	230	16	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
90275,65	509	41,00000	28335	27	5	31,4%	0,0%	1	3	1	5	III
2360417,84	510	152,00000	1236	222	1	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
2299182,25	511	96,00000	10	208	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
113225,63	512	27,00000	0	390	2	0,0%	0,3%	1	1	1	3	II
2095844,28	513	88,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1364275,63	514	57,00000	0	16	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1387379,75	515	92,00000	49	900	1	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
1204989,51	516	79,00000	389	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2625033,10	517	48,00000	25	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2000390,25	518	132,00000	80	11180	1	0,0%	0,6%	1	1	2	4	II
37041,35	519	31,00000	600	0	8	1,6%	0,0%	1	2	1	4	II
69370,06	520	163,00000	341	260	23	0,5%	0,4%	1	1	1	3	II
35484,57	521	33,00000	461	0	9	1,3%	0,0%	1	1	1	3	II
912757,97	522	34,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1149430,31	523	66,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
117195,03	524	21,00000	0	0	2	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2255479,30	525	137,00000	50	217	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2409477,01	526	125,00000	36	41	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2227070,98	527	126,00000	733	168	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1374139,77	528	51,00000	900	0	0	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
16477,11	529	59,00000	16	1887	36	0,1%	11,5%	1	1	3	5	III
1970383,05	530	100,00000	2	20	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
146252,44	531	23,00000	16	870	2	0,0%	0,6%	1	1	2	4	II
378619,15	532	53,00000	0	50	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
575666,05	533	15,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3330221,37	534	94,00000	4204	0	0	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
258314,12	535	35,00000	280	400	1	0,1%	0,2%	1	1	1	3	II
2378612,68	536	18,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1400611,41	537	50,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2678635,06	538	73,00000	48	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
31975,21	539	63,00000	215	0	20	0,7%	0,0%	1	1	1	3	II
114324,05	540	13,00000	16	16	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1585601,75	541	61,00000	200	150	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
57582,78	542	41,00000	152	0	7	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
19477,14	543	26,00000	0	0	13	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1664852,13	544	51,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
109448,89	545	21,00000	108	0	2	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
801569,03	546	85,00000	90	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
78039,88	547	21,00000	0	0	3	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3446718,57	548	111,00000	20	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1608847,66	549	101,00000	0	56	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1211539,32	550	38,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
29619,67	551	16,00000	27	71	5	0,1%	0,2%	1	1	1	3	II
62917,28	552	10,00000	0	117	2	0,0%	0,2%	1	1	1	3	II
1371758,24	553	95,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1053185,40	554	57,00000	16	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3550368,13	555	175,00000	101	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
60757,21	556	8,00000	16	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
61577,12	557	9,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
552668,59	558	29,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1714519,92	559	79,00000	24	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
97155,92	560	153,00000	45	16	16	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
94528,98	561	11,00000	40	40	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
181821,39	562	60,00000	0	16	3	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1024327,82	563	33,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1369692,80	564	62,00000	9966	372	0	0,7%	0,0%	1	1	1	3	II
342225,05	565	223,00000	126	376	7	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
208501,93	566	30,00000	22	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3161527,18	567	226,00000	9113	25	1	0,3%	0,0%	1	1	1	3	II
1575701,12	568	103,00000	0	16	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1768566,83	569	51,00000	50	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1640063,38	570	56,00000	658	16	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1213328,85	571	17,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1636350,96	572	45,00000	16	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II

<u>Superficie</u> <u>(mq)</u>	<u>Sezioni</u>	<u>Residenti</u>	<u>Att.</u> <u>Comm.</u> <u>(mq)</u>	<u>Att. Prod.</u> <u>(mq)</u>	<u>Densità D</u> <u>(ab/ha)</u>	<u>Densità C</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Densità P</u> <u>(sup. %)</u>	<u>Condizione D</u>	<u>Condizione C</u>	<u>Condizione P</u>	<u>Somma</u> <u>condizioni</u>	<u>CLASSE</u>
57355,76	573	18,00000	0	0	3	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2991855,08	574	181,00000	291	1644	1	0,0%	0,1%	1	1	1	3	II
5165010,12	575	193,00000	41	30	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
5366677,46	576	286,00000	231	317	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
2813304,18	577	150,00000	27	1320	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
3532839,08	578	178,00000	96	142	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
557584,01	579	46,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
87073,91	580	36,00000	170	0	4	0,2%	0,0%	1	1	1	3	II
63238,03	581	43,00000	16	0	7	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1853374,14	582	107,00000	56	198	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
20916,20	583	27,00000	0	122	13	0,0%	0,6%	1	1	2	4	II
984468,71	584	40,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
637614,09	585	27,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
806987,03	586	76,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
86196,67	587	57,00000	141	237	7	0,2%	0,3%	1	1	1	3	II
1004776,64	588	70,00000	1277	132	1	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
377338,86	589	2,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
158877,86	590	18,00000	0	0	1	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
48243,79	591	8,00000	18	0	2	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
45458,83	592	11,00000	0	170	2	0,0%	0,4%	1	1	1	3	II
693994,12	593	26,00000	0	0	0	0,0%	0,0%	1	1	1	3	II
1249086,19	594	47,00000	779	0	0	0,1%	0,0%	1	1	1	3	II
24397,06	595	52,00000	156	30	21	0,6%	0,1%	1	1	1	3	II

ALLEGATO B - PARAMETRI NUMERICI PER LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE AREE DI ESPANSIONE

N° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
23a	PRG '96	SCALO MERCI - SCALO MERCI	13.936	Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone atipiche: Aree interessate da progetti specifici con valenza pubblica o di interesse dell'Amministrazione Comunale [12.3.2].	IV	Art.12.3: Zone urbane di trasformazione: Zone atipiche: aree interessate da progetti specifici con valenza pubblica o di interesse dell'Amministrazione comunale	Volume da realizzare: 30.000 m ³	300	IV
23b	PRG '96	SCALO MERCI - SQUADRA RIALZO	17.132	Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Ambiti urbani di trasformazione [12.1.1]	IV	Art.12.1: Zone urbane di trasformazione: Ambiti urbani di trasformazione	Volume da realizzare: 10.000 m ³	0	IV
56	PRG '96	FIERA	30.736	Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone atipiche: Aree interessate da progetti specifici con valenza pubblica o di interesse dell'Amministrazione Comunale [12.3.2].	IV	Art.12.3: Zone urbane di trasformazione: Zone atipiche: aree interessate da progetti specifici con valenza pubblica o di interesse dell'Amministrazione comunale	(If)=1,35 m ³ /m ²	415	IV
158	VARIANTE 14	PONTE VALLE	28.937	Art. 17: Zone agricole di protezione dagli insediamenti. Art. 30: Perimetro di tutela della centuriazione romana. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	III AGRICOLO	Art. 12.5: Zone residenziali miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti residenziali di considerevoli dimensioni.	(It)=0,90 m ³ /m ²	260	III

N.° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
159	VARIANTE 14	MORETTA	38.950	Art. 16: Zone agricole di tutela ambientale - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua [16.3]. Art. 14: Zone agricole normali. Art. 30: Perimetro di tutela della centuriazione romana. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	III AGRICOLO	Art. 12.7.4: Aree da trasformare (prevalentemente residenziali): nuovi insediamenti residenziali di considerevoli dimensioni.	(It)=0,65 m ³ /m ²	253	III
160	VARIANTE 14	QUARANTA	73.856	Art. 17: Zone agricole di protezione dagli insediamenti.	III AGRICOLO	Art. 12.7.4: Aree da trasformare (prevalentemente residenziali): nuovi insediamenti residenziali di considerevoli dimensioni.	(It)=0,65 m ³ /m ²	480	III
161	VARIANTE 14	FORNARINA DI SOPRA 2	118.090	Art. 7: Aree a verde privato Art. 11: Zone urbane consolidate produttive miste - Zone prevalentemente produttive. Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone di completamento a prevalenza produttiva [12.2.2]. Art. 20: Aree per servizi: tipologie e generalità - Servizi di quartiere (zona "G") - Zone a verde pubblico [20.9.1]. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	III	Art. 12.4: Zone urbane di trasformazione (zone miste residenziali pubbliche-private): aree libere ubicate in isolati in via di consolidamento che sono funzionali al sistema di dei servizi.	(It)=0,75 m ³ /m ²	253	III

N.° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
162	VARIANTE 14	FILIPPINA NUOVA	87.323	Art. 7: Aree a verde privato. Art. 33: Impianti segnaletici e pubblicitari, centri di raccolta e distributori carburanti. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	III	Art. 12.4: Zone urbane di trasformazione (zone miste residenziali pubbliche - private): aree libere ubicate in isolati in via di consolidamento che sono funzionali al sistema di dei servizi.	(It)= 0,75 m ³ /m ²	187	III
163	VARIANTE 14	FONDI DI SOPRA (MARZENO)	4.000	Art. 10: Zone urbane consolidate residenziali miste con indice di fabbricabilità 2,2 m ³ / m ² .	III	Art.19: Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione: aree che hanno una particolare collocazione urbanistica e funzioni, tali da necessitare di norme specifiche per la trasformazione.	Volumetria massima ammessa 4.950 m ³	49	II
165	VARIANTE 14	VIA CASSANIGO (S. ANDREA)	495.930	Art. 14: Zone agricole normali. Art.30: Perimetro di tutela della centuriazione romana. Art. 6: Edifici o manufatti di particolare interesse documentario - Intervento di restauro e risanamento conservativo tipo "A".	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	V
166	VARIANTE 14	CA' PALAZZINA	30.820	Art. 16: Zone agricole di tutela ambientale - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua [16.3].	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV
167	VARIANTE 14	CASINO PLACCI	82.167	Art. 14: Zone agricole normali. Art. 20: Aree per servizi: tipologie e generalità - Servizi urbani (zona "F") -	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente	(Ut)=0,50 m ² /m	ART 12.6	IV

N° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
				Zone per attrezzature tecniche-tecnologiche e servizi generali [20.8.6].		produttivi.			
168	VARIANTE 14	CAUSACCA	343.656	Art. 20: Aree per servizi: tipologie e generalità - Servizi urbani (zona "F") - Zona a parco [20.8.1]. Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone produttive miste di nuovo impianto [12.6]. Art. 7: Aree a verde privato. Art. 6: Edifici o manufatti di particolare interesse documentario - Intervento di restauro e risanamento tipo "B".	IV + III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV
169	VARIANTE 14	VIA CANTRIGO	294.740	Art. 17: Zone agricole di protezione dagli insediamenti. Art. 19: Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione - Zone di trasformazione urbanistica [19.1]. Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone produttive miste di nuovo impianto [12.6]. Art. 7: Aree a verde privato. Art. 20: Aree per servizi: tipologie e generalità - Servizi di quartiere (zona "G") - Zone a verde pubblico [20.9.1]. Art.	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone urbane di trasformazione: zone produttive miste di nuovo impianto.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV

N° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
				30: Perimetro di tutela della centuriazione romana.					
171	VARIANTE 14	CA' COLOMBARINA	262.630	<p>Art. 17: Zona agricola di protezione degli insediamenti. Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone produttive miste di nuovo impianto [12.6]. Art. 20: Aree per servizi: tipologie e generalità - Servizi di quartiere (zona "G") - Zone a verde pubblico [20.9.1]. Art. 14: Zone agricole normali. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale. Art. 18: Zone extraurbane atipiche consolidate - Integrate per servizi [18.3]. Art. 6: Edifici o manufatti di particolare interesse documentario - Intervento di restauro e risanamento conservativo tipo "A".</p>	III AGRICOLO	<p>Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.</p>	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV

N° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
172	VARIANTE 14	BORGO MARZIANI	64.168	Art. 14: Zone agricole normali.	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV
173	VARIANTE 14	CA' ROSSA	158.950	Art. 14: Zone agricole normali. Art. 19: Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione - Zone di trasformazione urbanistica [19.1].	III AGRICOLO	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV
174	VARIANTE 14	COLOMBARINA	510.123	Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone produttive miste di nuovo impianto [12.6]. Art. 7: Aree a verde privato. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale. Art. 6: Edifici o manufatti di particolare interesse documentario - Intervento di restauro e risanamento conservativo tipo "A".	IV	Art. 12.6: Zone produttive miste di nuovo impianto: nuovi insediamenti di considerevoli dimensioni prevalentemente produttivi.	(Ut)=0,50 m ² /m ²	ART 12.6	IV
178	VARIANTE 25	AREA FONDO RISO - VIA RAVEGNANA	5.150	Art. 7: Aree a verde privato. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	IV	Art.12,1: Zone urbane di trasformazione: Ambiti urbani di trasformazione	(If)=1,35 m ³ /m ²	70	III

N.° SCHEDA	RIF. NORMATIVO	NOME AREA	SUP. TER.	STATO DI FATTO	CLASSE ACUSTICA SDF	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI UTILIZZAZIONE	ABITANTI POT. (residenziale)	CLASSE ACUSTICA SDP
181	VARIANTE 25	AREA VIA ACCARISI - PIEVE CESATO	12.781	Art. 7: Aree a verde privato. Art. 12: Zone urbane di trasformazione - Zone di completamento a prevalenza residenziale. if = 1,85 mc/mq [12.2.1]	III AGRICOLO	Art.12,1: Zone urbane di trasformazione: Ambiti urbani di trasformazione. Art.19,1: Zone Extraurbane di Trasformazione e Riqualficazione: Zone di trasformazione urbanistica	(It)=0,65 m ³ /m ²	83	II
183	VARIANTE 25	AREA VIA CASE NUOVE	321	Art. 11: Zone urbane consolidate produttive miste - Attività produttive dove si ipotizza una dismissione futura.		Art.12,1: Zone urbane di trasformazione: Ambiti urbani di trasformazione	(If)=1,35 m ³ /m ²	25	
185	VARIANTE 25	VIA CASE BIANCHE - FOSSOLO	3.456	Art. 14: Zone agricole normali.	III AGRICOLO	Art.12,1: Zone urbane di trasformazione: Ambiti urbani di trasformazione. Art.19,1: Zone Extraurbane di Trasformazione e Riqualficazione: Zone di trasformazione urbanistica	(If)=1,35 m ³ /m ²	47	III
186	VARIANTE 25	VIA MODIGLIANA - RIO TOMBARELLE	220	Art. 14: Zone agricole normali. Art.16: Zone agricole di tutela ambientale - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale [16.4]. Art. 27: Fasce di rispetto e arretramenti - Fasce di rispetto stradale.	III AGRICOLO	Art.19,1: Zone Extraurbane di Trasformazione e Riqualficazione: Zone di trasformazione urbanistica	250 mq	14	II